



Parte integrante e sostanziale
allegata alla delibera consiliare
N. 42 del 16-07-2020

Allegato A)



REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

Approvato con Deliberazione Consiliare n. 2 del 16 gennaio 1996

Modificato con:

Deliberazione Consiliare n. 36 del 12 luglio 2005
Deliberazione Consiliare n. 37 del 07 aprile 2010
Deliberazione Consiliare n. 86 del 05.10.2010
Deliberazione Consiliare n. 52 del 11.06.2015
Deliberazione Consiliare n. 42 del 16-07-2020

QUADRO SINOTTICO ARTICOLI MODIFICATI E ABROGATI emendato



Regolamento originario (delibera C.C. 52/2015)	Regolamento con modifiche
<p style="text-align: center;">PARTE I</p> <p style="text-align: center;">ORGANIZZAZIONE</p> <p style="text-align: center;">CAPO I</p> <p><u>DISPOSIZIONI PRELIMINARI E GENERALI</u></p> <p style="text-align: center;"><i>Art. 7 Elezioni del Presidente</i></p> <p class="list-item-l1">1. Il Presidente, ed il Vice Presidente, del Consiglio Comunale sono eletti nel corso della prima adunanza e, ove occorra, in quella immediatamente successiva, una volta espletate le operazioni di giuramento, convalida e surroga, da tenersi non oltre 10 giorni dopo.</p> <p class="list-item-l1">2. Le votazioni procedono secondo quanto previsto dall'art. 19, 1° comma della l.r. 26/08/92 e successive modifiche.</p> <p style="text-align: center;">CAPO III</p> <p><u>GRUPPI CONSILIARI</u></p> <p style="text-align: center;"><i>Art. 11 Gruppi consiliari</i></p> <p class="list-item-l1">1. Per la costituzione di un gruppo consiliare è necessario che allo stesso aderiscano almeno due (2) consiglieri. Fa eccezione il gruppo misto che può essere costituito anche da un solo consigliere, i consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un gruppo consiliare.</p>	<p style="text-align: center;">PARTE I</p> <p style="text-align: center;">ORGANIZZAZIONE</p> <p style="text-align: center;">CAPO I</p> <p><u>DISPOSIZIONI PRELIMINARI E GENERALI</u></p> <p style="text-align: center;"><i>Art. 7 Elezioni del Presidente</i></p> <p class="list-item-l1">1. Il Presidente, ed il Vice Presidente, del Consiglio Comunale sono eletti nel corso della prima adunanza e, ove occorra, in quella immediatamente successiva, una volta espletate le operazioni di giuramento, convalida e surroga, da tenersi non oltre 10 giorni dopo.</p> <p class="list-item-l1">2. Le votazioni procedono secondo quanto previsto dall'art. 19, 1° comma della l.r. n. 7 del 26/08/92 e s.m.i.</p> <p style="text-align: center;">CAPO III</p> <p><u>GRUPPI CONSILIARI</u></p> <p style="text-align: center;"><i>Art. 11 Gruppi consiliari</i></p> <p class="list-item-l1">1. Per la costituzione di un gruppo consiliare è necessario che allo stesso aderiscano almeno due (2) consiglieri. Fa eccezione il gruppo misto che può essere costituito anche da un solo consigliere, i consiglieri eletti nella medesima lista formano,</p>



Qualora il gruppo è formato da componenti provenienti da liste diverse è ammesso il nome del gruppo formato dall'unione delle liste che rappresentano, non è ammesso nominare il gruppo con sigle che non siano state elette in consiglio comunale.

2. Entro cinque (5) giorni dalla prima seduta, ogni consigliere è tenuto ad indicare al Presidente del Consiglio il gruppo del quale intende far parte.
3. I Consiglieri che entrano a far parte del Consiglio dopo l'inizio del mandato amministrativo devono indicare entro 5 giorni dalla delibera di surroga a quale gruppo consiliare intendono aderire.
4. I consiglieri che non dichiarano la partecipazione ad altro gruppo consiliare compongono il gruppo misto. L'adesione al gruppo misto non è subordinata all'accettazione da parte di chi già compone tale gruppo.
5. I Consiglieri che non intendono più far parte di un gruppo consiliare possono, se raggiungono il numero minimo di due (2), costituire un nuovo gruppo consiliare dandone comunicazione all'Ufficio di Presidenza. In caso contrario entrano a far parte del Gruppo misto. Qualora, invece, intendano aderire ad altro gruppo già costituito, ne danno comunicazione all'ufficio di Presidenza in forma scritta, sottoscritta per accettazione dal capogruppo del gruppo di cui intendono aderire.
6. Entro cinque giorni dalla prima seduta del Consiglio comunale ogni gruppo procede alla elezione del Capo Gruppo ed alla indicazione di un Vice Capo-

di regola, un gruppo consiliare. Qualora il gruppo è formato da componenti provenienti da liste diverse è ammesso il nome del gruppo formato dall'unione delle liste che rappresentano, non è ammesso nominare il gruppo con sigle che non siano state elette in consiglio comunale.

2. E' consentita la costituzione di gruppi unipersonali solo se coincidenti con l'unico consigliere eletto in una lista presentata alle elezioni per il rinnovo del Consiglio comunale. Al predetto consigliere sono riconosciute le prerogative e la rappresentanza spettanti ad un gruppo Consiliare.
3. Entro cinque (5) giorni dalla prima seduta, ogni consigliere è tenuto ad indicare al Presidente del Consiglio il gruppo del quale intende far parte.
4. I Consiglieri che entrano a far parte del Consiglio dopo l'inizio del mandato amministrativo devono indicare entro 5 giorni dalla delibera di surroga a quale gruppo consiliare intendono aderire.
5. I consiglieri che non dichiarano la partecipazione ad altro gruppo consiliare compongono il gruppo misto. L'adesione al gruppo misto non è subordinata all'accettazione da parte di chi già compone tale gruppo.
6. I Consiglieri che non intendono più far parte di un gruppo consiliare possono, se raggiungono il numero minimo di due (2), fatta salva l'ipotesi di cui al precedente comma 2, costituire un nuovo gruppo consiliare dandone comunicazione all'Ufficio di Presidenza. In caso contrario entrano a far parte del Gruppo misto. Qualora, invece, intendano aderire ad altro gruppo già costituito, ne danno comunicazione all'ufficio di Presidenza in forma scritta, sottoscritta per accettazione dal capogruppo del gruppo di cui intendono aderire.



gruppo, dando comunicazione dei risultati al Sindaco ed al Presidente del Consiglio.

7. Ove non fosse possibile procedere a tale adempimento entro i termini indicati al precedente comma, sarà ritenuto capogruppo il consigliere eletto nella lista alla quale il gruppo si riferisce con il maggior numero di voti.
8. I gruppi consiliari per l'esercizio delle loro funzioni si possono avvalere di locali, di mezzi e di strumenti che l'Amministrazione dovrà fornire.

7. Entro cinque giorni dalla prima seduta del Consiglio comunale ogni gruppo non unipersonale procede alla elezione del Capo Gruppo ed alla indicazione di un Vice Capo-gruppo, dando comunicazione dei risultati al Sindaco ed al Presidente del Consiglio.
8. Ove non fosse possibile procedere a tale adempimento entro i termini indicati al precedente comma, sarà ritenuto capogruppo il consigliere eletto nella lista alla quale il gruppo si riferisce con il maggior numero di voti.
9. I gruppi consiliari per l'esercizio delle loro funzioni si possono avvalere di locali, di mezzi e di strumenti che l'Amministrazione dovrà fornire.

Art. 12

Conferenza dei Capi gruppo

1. La Conferenza dei Capi gruppo è organismo consultivo del Presidente dei Consiglio ed è composta dallo stesso, che la presiede e la convoca, e dei Capigruppo consiliari. I Capigruppo possono farsi rappresentare dal Vice-capogruppo o da altro Consigliere appartenente allo stesso gruppo.
2. Le sedute della Conferenza sono valide se sono presenti la metà più uno dei componenti, maggioranza semplice.
3. La conferenza esercita le funzioni ad essa attribuite dallo Statuto e più precisamente propone:
 - a. il calendario e la durata dei lavori dei Consiglio;
 - b. l'organizzazione dei lavori delle commissioni consiliari ed il loro coordinamento con quelli di altri organismi istituzionali.
 - c. Propone inoltre argomenti da inserire all'ordine del giorno del Consiglio, ivi compresa la eventuale discussione su deliberazioni consiliari annullate o sottoposte a

Art. 12

Conferenza dei Capi gruppo

1. La Conferenza dei Capi gruppo è organismo consultivo del Presidente dei Consiglio ed è composta dallo stesso, che la presiede e la convoca, e dei Capigruppo consiliari. I Capigruppo possono farsi rappresentare dal Vice-capogruppo o da altro Consigliere appartenente allo stesso gruppo.
2. Le sedute della Conferenza sono valide se sono presenti la metà più uno dei componenti, maggioranza semplice.
3. La conferenza esercita le funzioni ad essa attribuite dallo Statuto e più precisamente propone:
 - a. il calendario e la durata dei lavori dei Consiglio;
 - b. l'organizzazione dei lavori delle commissioni consiliari ed il loro coordinamento con quelli di altri organismi istituzionali.
 - c. Propone inoltre argomenti da inserire all'ordine del giorno del Consiglio.
4. Alla Conferenza possono essere

- GUSA *
- chiarimenti dall'Organo di Controllo.
4. Alla Conferenza possono essere invitati il Sindaco e, eventualmente, gli assessori delegati per le materie in discussione.
 5. Alle riunioni può partecipare, con compiti di consulenza, il Segretario Generale o un suo sostituto ed eventualmente i Dirigenti richiesti dal Presidente.
 6. La Conferenza di norma viene convocata attraverso la programmazione di riunioni periodiche. Le riunioni possono essere convocate al di fuori della programmazione periodica e con almeno 24 ore di anticipo; in casi di particolare urgenza, il Presidente del Consiglio può convocare con breve anticipo la Conferenza dei Capigruppo e la può riunire in qualsiasi momento anche durante una seduta del Consiglio Comunale, sospendendo la stessa. Inoltre può essere convocata dal Presidente quando ne sia stata fatta richiesta scritta e motivata anche da un solo Capo gruppo.
 7. Delle riunioni è redatto verbale a cura del Segretario Generale o del funzionario dallo stesso designato, in cui vengono riportate le decisioni adottate e, in sintesi, le eventuali dichiarazioni dei partecipanti.
 8. Le decisioni della Conferenza dei Capigruppo si ritengono adottate quando ottengono la metà più uno dei Capigruppo presenti.
 9. La conferenza dei capigruppo ha anche funzione di Commissione per il regolamento. Compete alla stessa studiare e proporre al Consiglio le modifiche, integrazioni e revisioni che risultino opportune per adeguare il presente regolamento alle esigenze di funzionamento del Consiglio stesso o a nuove disposizioni di legge.
- invitati il Sindaco e, eventualmente, gli assessori delegati per le materie in discussione.
5. Alle riunioni può partecipare, con compiti di consulenza, il Segretario Generale o un suo sostituto ed eventualmente i Dirigenti richiesti dal Presidente.
 6. La Conferenza di norma viene convocata attraverso la programmazione di riunioni periodiche. Le riunioni possono essere convocate al di fuori della programmazione periodica e con almeno 24 ore di anticipo; in casi di particolare urgenza, il Presidente del Consiglio può convocare con breve anticipo la Conferenza dei Capigruppo e la può riunire in qualsiasi momento anche durante una seduta del Consiglio Comunale, sospendendo la stessa. Inoltre può essere convocata dal Presidente quando ne sia stata fatta richiesta scritta e motivata anche da un solo Capo gruppo.
 7. Delle riunioni è redatto verbale a cura del Segretario Generale o del funzionario dallo stesso designato, in cui vengono riportate le decisioni adottate e, in sintesi, le eventuali dichiarazioni dei partecipanti.
 8. Le decisioni della Conferenza dei Capigruppo si ritengono adottate quando ottengono la metà più uno dei Capigruppo presenti.
 9. La conferenza dei capigruppo non ha funzione di Commissione e non è dovuto alcun gettone di presenza ai componenti.



CAPO IV

COMMISSIONI

Art. 18

Funzioni delle Commissioni

1. Le Commissioni permanenti costituiscono articolazioni del Consiglio Comunale ed esercitano le loro funzioni concorrendo ai compiti di indirizzo e di controllo politico amministrativo allo stesso attribuite, mediante la valutazione preliminare degli atti di programmazione e pianificazione operativa e finanziaria.
2. A tal fine, esse esercitano poteri consultivi, istruttori, attività di studio e iniziative di proposta e specificatamente:
 - a. provvedono all'esame preliminare degli atti di competenza del Consiglio, alle stesse rimessi dal Presidente del Consiglio o rinviai dal Consiglio;
 - b. chiedono al Presidente del Consiglio Comunale l'iscrizione all'O.d.G. di proprie comunicazioni e proposte sulle materie di competenza;
 - c. designano relatori, per riferire in Consiglio Comunale sugli oggetti di cui alle lettere precedenti;
 - d. svolgono indagini conoscitive e consultazioni nelle materie di competenza;
 - e. relazionano al Consiglio Comunale circa l'andamento e i problemi specifici riguardanti istituzioni, aziende, consorzi, società e altri enti a partecipazione comunale;
 - f. approfondiscono lo studio dei problemi di interesse generale e specifico della città e dell'Amministrazione, partecipano a convegni studio regionali e nazionali per tematiche riguardanti le Commissioni di appartenenza (la partecipazione è limitata soltanto ai commissari titolari
 - g. su deliberazione del Consiglio Comunale

CAPO IV

COMMISSIONI

Art. 18

Funzioni delle Commissioni

1. Le Commissioni permanenti costituiscono articolazioni del Consiglio Comunale ed esercitano le loro funzioni concorrendo ai compiti di indirizzo e di controllo politico amministrativo allo stesso attribuite, mediante la valutazione preliminare degli atti di programmazione e pianificazione operativa e finanziaria.
2. A tal fine, alle stesse compete:
 - a. provvedere all'esame preliminare degli atti di competenza del Consiglio, alle stesse rimessi dal Presidente del Consiglio o rinviai dal Consiglio;
 - b. designare relatori, per riferire in Consiglio Comunale sugli oggetti di cui alla lettera precedente;
 - c. su deliberazione del Consiglio Comunale elaborare, in sede redigente, regolamenti e atti generali, riservando al Consiglio Comunale il solo voto finale sul complesso dell'atto, anche per parti separate di esso.
3. Le Commissioni si potranno avvalere, nell'esercizio delle loro funzioni, di strutture operative, collaborazioni, mezzi e strumenti messi a disposizione dall'Amministrazione.



elaborano, in sede redigente, regolamenti e atti generali, riservando al Consiglio Comunale il solo voto finale sul complesso dell'atto, anche per parti separate di esso.

- h. Le Commissioni si potranno avvalere nell'esercizio delle loro funzioni di strutture operative, collaborazioni, mezzi e strumenti messi a disposizione dall'Amministrazione.

Art. 21

Segreteria delle Commissioni - Verbale delle sedute - Pubblicità dei lavori

1. Le funzioni di segretario verbalizzante della Commissione sono svolte da un funzionario del competente ufficio ovvero, ove questo non fosse stato ancora costituito, da un funzionario designato dal Dirigente del settore Affari Generali.

2. Spetta al Segretario: organizzare il tempestivo recapito degli avvisi di convocazione, con allegate fotocopie relative agli atti strettamente attinenti le materie da esaminare, curare la predisposizione degli atti da sottoporre alla Commissione e il loro deposito preventivo presso il competente ufficio, redigere il verbale delle adunanze, che viene dallo stesso sottoscritto e depositato nei fascicoli degli atti deliberativi ai quali si riferisce.

3. Copia dei verbali delle adunanze viene trasmessa al Presidente del Consiglio, al Sindaco, ai Capi Gruppo e al Segretario Generale. Se è il caso, questi provvederà a segnalare ai responsabili dei servizi interessati indirizzi, osservazioni e rilievi relativi a quanto di loro competenza. I verbali della Commissione che tratta le materie finanziarie, i bilanci, il controllo di gestione, gli investimenti, sono trasmessi anche al Presidente del Collegio dei Revisori dei conti.

4. Le Commissioni sono tenute a prevedere forme di consultazione dei rappresentanti degli interessi diffusi, secondo criteri e apprezzamenti lasciati alla loro autonomia e discrezione.

Art. 21

Segreteria delle Commissioni - Verbale delle sedute - Pubblicità dei lavori

1. Le funzioni di segretario verbalizzante della Commissione sono svolte da un funzionario del competente ufficio ovvero, ove questo non fosse stato ancora costituito, da un funzionario designato dal Dirigente del settore Affari Generali.

2. Spetta al Segretario: organizzare il tempestivo recapito degli avvisi di convocazione, con allegate copie relative agli atti strettamente attinenti le materie da esaminare, curare la predisposizione degli atti da sottoporre alla Commissione e il loro deposito preventivo presso il competente ufficio, redigere il verbale delle adunanze, che viene dallo stesso sottoscritto e depositato nei fascicoli degli atti deliberativi ai quali si riferisce.

3. Copia dei verbali delle adunanze viene trasmessa al Presidente del Consiglio, al Sindaco, ai Capi Gruppo e al Segretario Generale. Se è il caso, questi provvederà a segnalare ai responsabili dei servizi interessati indirizzi, osservazioni e rilievi relativi a quanto di loro competenza. I verbali della Commissione che tratta le materie finanziarie, i bilanci, il controllo di gestione, gli investimenti, sono trasmessi anche al Presidente del Collegio dei Revisori dei conti.

4. Le Commissioni sono tenute a prevedere forme di consultazione dei rappresentanti degli interessi diffusi,

Art. 23
Commissioni d'indagine

1. Il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno Commissioni d'indagine su qualsiasi materia attinente l'amministrazione comunale.
2. La delibera istitutiva della Commissione dovrà indicare i poteri, la composizione, la organizzazione, la competenza e la durata della stessa.
3. Della Commissione dovranno, comunque, far parte i rappresentanti di tutti i gruppi presenti in Consiglio Comunale. Il numero di commissari dovrà rispettare il criterio proporzionale tra maggioranza e opposizione consiliare.
4. Le Commissioni dovranno relazionare sempre per iscritto al Consiglio entro il termine loro assegnato nella deliberazione di nomina salvo eventuali proroghe che saranno concesse con atto deliberativo.
5. I componenti la Commissione, collegialmente, hanno un ampio potere di indagine come: ascoltare dipendenti Comunali o qualsiasi cittadino, prendere contatti con altri enti aziende o istituzioni dipendenti e/o collegati o non con il comune, acquisire documenti, esigere relazioni e pareri anche scritti dai Dirigenti e dall'ufficio legale del Comune e svolgere qualunque azione non contrastante con le leggi ed i regolamenti vigenti che sia comunque utile ai fini della predisposizione del documento finale da sottoporre alla discussione del Consiglio.
6. Ove la Commissione accerti la violazione di una norma penale trasmetterà senza indugio copia dei documenti acquisiti accompagnati da adeguata segnalazione del fatto alla competente autorità giudiziaria.
7. Le commissioni saranno convocate per

secondo criteri e apprezzamenti lasciati alla loro autonomia e discrezione.

Art. 23
Commissioni d'indagine

1. Il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno Commissioni d'indagine su qualsiasi materia attinente l'amministrazione comunale.
2. La delibera istitutiva della Commissione dovrà indicare i poteri, la composizione, la organizzazione, la competenza e la durata della stessa.
3. Della Commissione dovranno, comunque, far parte i rappresentanti di tutti i gruppi presenti in Consiglio Comunale. Il numero di commissari dovrà rispettare il criterio proporzionale tra maggioranza e opposizione consiliare.
4. Le Commissioni dovranno relazionare sempre per iscritto al Consiglio entro il termine loro assegnato nella deliberazione di nomina in ogni caso non superiore a tre mesi; eventuali ulteriori proroghe potranno essere concesse con motivato atto deliberativo del Consiglio e per un ulteriore termine non superiore complessivi tre mesi.
5. I componenti la Commissione, collegialmente, hanno un ampio potere di indagine come: ascoltare dipendenti Comunali o qualsiasi cittadino, prendere contatti con altri enti aziende o istituzioni dipendenti e/o collegati o non con il comune, acquisire documenti, esigere relazioni e pareri anche scritti dai Dirigenti e dall'ufficio legale del Comune e svolgere qualunque azione non contrastante con le leggi ed i regolamenti vigenti che sia comunque utile ai fini della predisposizione del documento finale da sottoporre alla discussione del Consiglio.
6. Ove la Commissione accerti la violazione di una norma penale trasmetterà senza indugio copia dei documenti acquisiti

- iscritto 3 giorni prima e, in caso d'urgenza, almeno 24 ore prima. L'avviso di convocazione sarà recapitato dal Messo notificatore con le stesse modalità, previste per la convocazione del Consiglio comunale.
8. I lavori della Commissione potranno concludersi, ove non si raggiunga l'unanimità, con relazioni di maggioranza e di minoranza.
 9. La relazione dovrà contenere nelle premesse l'esposizione sintetica dei fatti, delle circostanze, delle testimonianze e dei documenti e nella parte finale le considerazioni della Commissione accompagnata da concrete proposte e conclusioni. Dalla relazione dovranno essere escluse comunicazioni e riferimenti, acquisiti durante l'inchiesta, che non siano, direttamente o indirettamente, connessi con l'ambito della medesima; per gli stessi è mantenuto il segreto d'ufficio.
 10. Il Presidente sarà scelto tra i membri della Commissione appartenenti ai gruppi di minoranza e sarà designato congiuntamente dai Capi Gruppo di minoranza. Nel caso di mancata designazione entro dieci giorni dalla nomina dei componenti della Commissione, provvederà il Presidente del Consiglio Comunale nell'ambito dei componenti appartenenti ai gruppi di minoranza. I Gruppi di minoranza sono quelli che non hanno partecipato alla elezione del Sindaco.
 11. La Commissione sarà composta da soli Consiglieri ma potrà avvalersi, all'occorrenza, di esperti esterni all'apparato comunale che dovranno essere vincolati anch'essi al segreto d'ufficio.
 12. Qualunque iniziativa della Commissione non necessita dell'autorizzazione o approvazione preventiva o successiva del Sindaco, della Giunta o del singolo Assessore.
 13. Sono vietate sottocommissioni ed al solo Presidente possono essere assegnati documenti acquisiti accompagnati da adeguata segnalazione del fatto alla competente autorità giudiziaria.
7. Le commissioni saranno convocate per iscritto 3 giorni prima e, in caso d'urgenza, almeno 24 ore prima. L'avviso di convocazione sarà recapitato dal Messo notificatore con le stesse modalità, anche elettroniche, previste per la convocazione del Consiglio comunale.
8. I lavori della Commissione potranno concludersi, ove non si raggiunga l'unanimità, con relazioni di maggioranza e di minoranza.
9. La relazione dovrà contenere nelle premesse l'esposizione sintetica dei fatti, delle circostanze, delle testimonianze e dei documenti e nella parte finale le considerazioni della Commissione accompagnata da concrete proposte e conclusioni. Dalla relazione dovranno essere escluse comunicazioni e riferimenti, acquisiti durante l'inchiesta, che non siano, direttamente o indirettamente, connessi con l'ambito della medesima; per gli stessi è mantenuto il segreto d'ufficio.
10. Il Presidente sarà scelto tra i membri della Commissione appartenenti ai gruppi di minoranza e sarà designato congiuntamente dai Capi Gruppo di minoranza. Nel caso di mancata designazione entro dieci giorni dalla nomina dei componenti della Commissione, provvederà il Presidente del Consiglio Comunale nell'ambito dei componenti appartenenti ai gruppi di minoranza. I Gruppi di minoranza sono quelli che non hanno partecipato alla elezione del Sindaco.
11. Qualunque iniziativa della Commissione non necessita dell'autorizzazione o approvazione preventiva o successiva del Sindaco, della Giunta o del singolo Assessore.
12. Sono vietate sottocommissioni ed al solo Presidente possono essere assegnati compiti interlocutori di preparazione dei lavori della Commissione.
13. Su proposta di almeno 1/4 dei



compiti interlocutori di preparazione dei lavori della Commissione.

14. Su proposta di almeno 1/5 dei Consiglieri e con il voto favorevole della maggioranza assoluta del Consiglio la nomina della Commissione può essere in qualunque momento motivatamente revocata: in tal caso il Consiglio può ritenere sufficiente il lavoro già svolto o nominare una nuova Commissione o ritenere inutile la prosecuzione dell'indagine avviata.
15. La redazione dei verbali della Commissione, che nelle audizioni si avvale di apparecchi di registrazione, viene effettuata da un segretario verbalizzante designato dal Segretario Generale.
16. Il Consiglio preso atto della relazione della Commissione, adotta i provvedimenti conseguenti se di sua competenza o, in caso diverso, esprime alla Giunta o al Sindaco i propri orientamenti in merito ai provvedimenti da assumere entro un termine prestabilito.
17. Con la presentazione della relazione al Consiglio comunale la Commissione conclude la propria attività ed è sciolta. Gli atti ed i verbali vengono dal Presidente consegnati al Segretario Generale che ne cura la conservazione nell'archivio dell'ente. Fino a quel momento i componenti della Commissione ed il segretario della stessa sono vincolati dal segreto d'ufficio.
18. Fino alla conclusione dell'indagine gli atti sono conservati a cura del Presidente del Consiglio.
19. Ai Commissari spetta l'indennità di presenza nella misura prevista per le sedute consiliari.

Art. 24

Commissioni di studio

1. Il Consiglio comunale può costituire Commissioni speciali, la cui composizione dovrà, comunque, ispirarsi a criteri di proporzionalità e sarà stabilita nell'atto di costituzione, con l'incarico di

Consiglieri e con il voto favorevole della maggioranza assoluta del Consiglio la nomina della Commissione può essere in qualunque momento motivatamente revocata: in tal caso il Consiglio può ritenere sufficiente il lavoro già svolto o nominare una nuova Commissione o ritenere inutile la prosecuzione dell'indagine avviata.

14. La redazione dei verbali della Commissione, che nelle audizioni si avvale di apparecchi di registrazione, viene effettuata da un segretario verbalizzante designato dal Segretario Generale.

15. Il Consiglio preso atto della relazione della Commissione, adotta i provvedimenti conseguenti se di sua competenza o, in caso diverso, esprime alla Giunta o al Sindaco i propri orientamenti in merito ai provvedimenti da assumere entro un termine prestabilito.

16. Con la presentazione della relazione al Consiglio comunale la Commissione conclude la propria attività ed è sciolta. Gli atti ed i verbali vengono dal Presidente consegnati al Segretario Generale che ne cura la conservazione nell'archivio dell'ente. Fino a quel momento i componenti della Commissione ed il segretario della stessa sono vincolati dal segreto d'ufficio.

17. Fino alla conclusione dell'indagine gli atti sono conservati a cura del Presidente del Consiglio.

18. Nessun gettone di presenza è previsto per la partecipazione alle sedute delle commissioni d'indagine.

Art. 24

Commissioni di studio

(abrogato)

14
VI SETTEMBRE
studiare argomenti di rilevante e particolare interesse, che non rientrino nella competenza ordinaria delle commissioni permanenti.

2. A tale specifico fine si dovrà assicurare alle Commissioni la partecipazione del Segretario Generale e/o di dipendenti comunali e di esperti esterni, che hanno riconosciuta competenza nelle materie da trattare, scelti dal Consiglio nella deliberazione di incarico, nella quale sono altresì definiti l'organizzazione, la composizione, le competenze, i poteri e la durata.
3. Il Consiglio potrà eventualmente deliberare che i compiti di cui al comma 1 siano svolti da una o più Commissione consiliare permanenti, che, a tal fine opera nei termini di cui alla delibera di istituzione, assumendo i poteri e le competenze delle Commissioni di studio.
4. Il Presidente della Commissione riferisce al Consiglio, periodicamente, sull'avanzamento dei lavori e sottopone allo stesso la relazione e gli atti che costituiscono lo studio effettuato a conclusione dell'incarico. (da eliminare)
5. ai Commissari spetta l'indennità di presenza nella misura prevista per le sedute consiliari.

Art. 25
Commissione Trasparenza

1. Ai sensi dell'art. 27 dello Statuto il Presidente del Consiglio nomina i componenti della Commissione Trasparenza.
2. Della Commissione fanno parte i rappresentanti di tutti i gruppi presenti in Consiglio secondo le modalità previste al comma 3 dell'art.13.
3. Il Presidente sarà scelto tra i membri della Commissione appartenenti ai gruppi di minoranza e sarà designato congiuntamente dai Capi Gruppo di minoranza. Nel caso di mancata designazione entro dieci giorni dalla nomina dei componenti della Commissione, provvederà il Presidente

Art. 25
Commissione Trasparenza
(abrogato)



del Consiglio Comunale nell'ambito dei componenti appartenenti ai gruppi di minoranza. La Commissione sceglierà tra i propri membri, con voto segreto ed a maggioranza relativa, il Segretario. I Gruppi di minoranza non sono quelli che hanno partecipato alla elezione del Sindaco. Ai Commissari spetta l'indennità di presenza nella misura prevista per le sedute consiliari.

Art. 26

Attribuzioni della Commissione Trasparenza

1. La Commissione Consiliare Trasparenza contribuisce, per mezzo di pareri, proposte, suggerimenti, relazioni, raccomandazioni, richiami e censure all'attuazione della trasparenza e dell'imparzialità dell'attività amministrativa, alle quali la legislazione nazionale e regionale hanno voluto riconoscere speciale tutela rispettivamente con le leggi 7 agosto 1990 n. 241 e della Legge Regione Sicilia 21 maggio 2019 n.7,(aggiunto) e con le successive disposizioni che ad esse si richiamano.
2. La Commissione è chiamata a svolgere le sue funzioni in ogni fase della vita dell'Ente, sia a livello amministrativo che gestionale. Essa esamina le proposte di deliberazione e le questioni che il Sindaco, i singoli Assessori, o la Giunta Comunale nel suo complesso, ritengano di sottoporle prima della discussione in Consiglio, o che il Consiglio stesso ritenga di dovere sottoporre a preventivo esame.
3. Per ciascuna questione o proposta la Commissione può nominare un relatore incaricandolo di riferire per iscritto e verbalmente in Consiglio.
4. Trattandosi, comunque, di Commissione consultiva alla pari delle altre permanenti, il suo parere non è vincolante.
5. I lavori della Commissione potranno concludersi, ove non si raggiunga l'unanimità, con relazioni di

Art. 26

Attribuzioni della Commissione Trasparenza (abrogato)

- maggioranza e di minoranza.
6. Il Presidente e/o un componente della Commissione Trasparenza possono partecipare, senza diritto di voto e senza diritto ad alcuna indennità di presenza, a tutte le commissioni consultive pubbliche comunque previste o indette dal Comune, con facoltà di rendere dichiarazioni da inserire a verbale.

Art. 27

Ambiti di intervento

1. La Commissione, al fine di poter determinare l'applicazione delle norme sulla trasparenza e di potere eventualmente indicare i rimedi relativi, ove dovessero riscontrarsi carenze o inadempienze, eserciterà in particolare i suoi interventi in ordine alla applicazione delle norme dello Statuto e alla eventuale modifica dello stesso, nonché alla formazione dei regolamenti in esso previsti;
2. La Commissione, altresì, espleta i propri poteri di vigilanza e controllo in ordine:
 1. al pieno rispetto delle disposizioni normative secondo le quali, per la elaborazione dei progetti di massima ed esecutivi e per la direzione e il collaudo dei lavori, il Comune deve avvalersi prevalentemente dei propri Uffici Tecnici; in caso diverso la Commissione dovrà vigilare sul pieno rispetto delle modalità di attribuzione degli incarichi professionali previste nell'apposito regolamento.
 2. alla piena osservanza di tutte le disposizioni legislative vigenti in materia di formazione dei procedimenti amministrativi inerenti lavori pubblici e forniture di beni e servizi, nonché dei criteri e delle modalità di intervento previste dalla legge e dai regolamenti per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.
 3. La Commissione, inoltre, può chiedere

Art. 27
Ambiti di intervento
(abrogato)



informazioni sulle varie fasi di svolgimento dei concorsi pubblici e interni banditi dal Comune e da Enti e Aziende ad esso collegati.

4. La Commissione, al fine di assicurare il buon andamento dell'attività amministrativa, si adopererà affinché vengano istituiti dal Comune corsi di formazione, di aggiornamento e di riqualificazione professionale del personale vigilando al contempo, affinché l'individuazione dei corsi avvenga con criteri obiettivi in relazione alle esigenze e alle funzionalità dell'Ente.
5. La Commissione, infine, promuoverà iniziative di comunicazione e di informazione ai cittadini-utenti nonché effettuerà analisi e ricerche sulla evoluzione dei bisogni dell'utenza e sulla qualità dei servizi erogati.

Art. 28

Funzionamento della Commissione Trasparenza

1. La Commissione Trasparenza si riunisce con cadenza trimestrale e ogni qualvolta sia richiesto dal Presidente del Consiglio, dai Presidenti delle Commissioni, da un Capogruppo consiliare, dall'Assessore alla Trasparenza e da 1/5 dei consiglieri assegnati al Comune.
2. Tutte le sedute sono pubbliche, salvo i casi in cui la legge disponga altrimenti e i casi in cui, a causa di particolari esigenze, sia deciso altrimenti dalla maggioranza dei componenti la Commissione.

ART. 29

Verbali della Commissione Trasparenza.

1. La Commissione trasparenza, nelle sedute e nelle audizioni, può decidere di avvalersi di apparecchi di registrazione. In tal caso la redazione dei verbali sarà effettuata da un funzionario comunale, come per le altre commissioni previste dal presente regolamento.

Art. 28

Funzionamento della Commissione Trasparenza (abrogato)

ART. 29

Verbali della Commissione Trasparenza. (abrogato)

PARTE II

I CONSIGLIERI COMUNALI

CAPO II

INIZIO E CESSAZIONE DEL MANDATO

Art. 31

Giuramento e Convalida eletti

1. I Consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione della loro elezione da parte del Presidente dell'organo elettorale preposto, secondo il vigente ordinamento elettorale amministrativo, ovvero, in caso di surroga, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
2. Subito dopo il giuramento del Consigliere che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali, i Consiglieri comunali sono invitati dal medesimo a prestare giuramento con la formula di legge: *“Giuro di adempiere le mie funzioni con scrupolo e coscienza nell'interesse del Comune, in armonia agli interessi della Repubblica e della Regione.”* I Consiglieri non presenti alla prima adunanza prestano giuramento nelle sedute successive, prima di assumere l'esercizio delle loro funzioni. Del giuramento viene redatto processo verbale. I Consiglieri che rifiutano di prestare giuramento decadono dalla carica. La decadenza è dichiarata dal Consiglio Comunale.
3. Nella prima adunanza successiva all'elezione, il Consiglio Comunale, prima di deliberare su qualsiasi argomento, deve esaminare la condizione degli eletti e dichiarare, con l'osservanza

PARTE II

I CONSIGLIERI COMUNALI

CAPO I

CAPO II

INIZIO E CESSAZIONE DEL MANDATO

Art. 25

Giuramento e Convalida eletti

1. I Consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione della loro elezione da parte del Presidente dell'organo elettorale preposto, secondo il vigente ordinamento elettorale amministrativo, ovvero, in caso di surroga, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
2. Subito dopo il giuramento del Consigliere che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali, i Consiglieri comunali sono invitati dal medesimo a prestare giuramento con la formula di legge: *“Giuro di adempiere le mie funzioni con scrupolo e coscienza nell'interesse del Comune, in armonia agli interessi della Repubblica e della Regione.”* I Consiglieri non presenti alla prima adunanza prestano giuramento nelle sedute successive, prima di assumere l'esercizio delle loro funzioni. Del giuramento viene redatto processo verbale. I Consiglieri che rifiutano di prestare giuramento decadono dalla carica. La decadenza è dichiarata dal Consiglio Comunale.
3. Nella prima adunanza successiva all'elezione, il Consiglio Comunale,

delle modalità prescritte, la ineleggibilità di coloro per i quali sussiste una delle cause di ineleggibilità o incompatibilità, previste dalla vigente normativa, procedendo alla loro immediata surrogazione.

4. Al fine di cui sopra l'Ufficio del Segretario Generale curerà, dopo la proclamazione degli eletti, di accertare - facendo ricorso in ogni caso alle dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.L.vo 445/2000 – la sussistenza o meno di cause di ineleggibilità o incompatibilità.
5. Nel caso di successiva cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di consigliere comunale, si procede alla surrogazione nella prima adunanza che segue al verificarsi della stessa, prendendo atto della vacanza e convalidando l'elezione di colui che nella medesima lista ha riportato il maggior numero di preferenze dopo gli eletti, previo accertamento dell'insussistenza delle cause di incompatibilità e ineleggibilità di cui al comma precedente.
6. Nella prima adunanza, l'ordine del giorno non deve contenere altri argomenti, che non siano il giuramento, la convalida e la eventuale surroga degli eletti, la elezione del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio.

Art. 32
Dimissioni

1. Le dimissioni dalla carica devono essere presentate dai Consiglieri con comunicazione scritta e sottoscritta, indirizzata al Presidente del Consiglio.
2. Se la comunicazione di dimissione è accompagnata da motivazioni, queste devono essere formulate in maniera chiara ed esplicita.
3. Le dimissioni del Consigliere comunale sono irrevocabili, immediatamente efficaci e non necessitano di presa d'atto.
4. Il Consiglio Comunale deve essere

prima di deliberare su qualsiasi argomento, deve esaminare la condizione degli eletti e dichiarare, con l'osservanza delle modalità prescritte, la ineleggibilità di coloro per i quali sussiste una delle cause di ineleggibilità o incompatibilità, previste dalla vigente normativa, procedendo alla loro immediata surrogazione.

4. Al fine di cui sopra l'Ufficio del Segretario Generale curerà, dopo la proclamazione degli eletti, di accertare - facendo ricorso in ogni caso alle dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. 445/2000 – la sussistenza o meno di cause di ineleggibilità o incompatibilità.
5. Nel caso di successiva cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di consigliere comunale, si procede alla surrogazione nella prima adunanza che segue al verificarsi della stessa, prendendo atto della vacanza e convalidando l'elezione di colui che nella medesima lista ha riportato il maggior numero di preferenze dopo gli eletti, previo accertamento dell'insussistenza delle cause di incompatibilità e ineleggibilità di cui al comma precedente.
6. Nella prima adunanza, l'ordine del giorno non deve contenere altri argomenti, che non siano il giuramento, la convalida e la eventuale surroga degli eletti, la elezione del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio.

Art. 26
Dimissioni

1. Le dimissioni dalla carica devono essere presentate dai Consiglieri con comunicazione scritta e sottoscritta, indirizzata al Presidente del Consiglio.
2. Se la comunicazione di dimissione è accompagnata da motivazioni, queste devono essere formulate in maniera chiara ed esplicita.
3. Le dimissioni del Consigliere comunale sono irrevocabili,

informato, a cura del Presidente, delle dimissioni nella seduta immediatamente successiva alla data di presentazione delle stesse e, nella stessa seduta, procederà alla surrogazione del dimissionario con le stesse modalità di cui al 5° comma del precedente articolo.

Art. 33

Decadenza e rimozione dalla carica

1. Qualora nel corso del mandato si rilevi l'esistenza di una causa di ineleggibilità preesistente alla elezione e non rimossa nei termini e nei modi previsti dall'art. 9 della L.R. 24 giugno 1986, n.31, il Consiglio comunale pronuncia la decadenza dalla carica del Consigliere interessato, ai sensi dell'art. 14 della stessa legge.

2. Quando successivamente all'elezione si verifichi una delle condizioni previste dalla legge di cui al precedente comma 1(cassato), come causa di ineleggibilità, ovvero esista al momento dell'elezione o si verifichi successivamente una delle previste condizioni di incompatibilità, il Consiglio di cui l'interessato fa parte gliela contesta e attiva di cui all'art 14 citato. A conclusione della procedura, se la condizione di ineleggibilità o di incompatibilità risulta rimossa, il Consiglio ne prende atto senza adottare provvedimenti nei confronti del Consigliere interessato. In caso contrario lo dichiara decaduto.

3. I Consiglieri possono essere rimossi dalla carica:

- a. quando compiano atti contrari alla Costituzione;
- b. per gravi o persistenti violazioni di legge secondo quanto dispone l'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142, integrato, con modificazioni, nell'ordinamento regionale con l'art. 1, comma 1/g, della

immediatamente efficaci e non necessitano di presa d'atto.

4. Il Consiglio Comunale deve essere informato, a cura del Presidente, delle dimissioni nella seduta immediatamente successiva alla data di presentazione delle stesse e, nella stessa seduta, procederà alla surrogazione del dimissionario con le stesse modalità di cui al 5° comma del precedente articolo.

5. Le dimissioni contestuali della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Comunale determina la cessazione dell'organo.

Art. 27

Decadenza e rimozione dalla carica

1. Qualora nel corso del mandato si rilevi l'esistenza di una causa di ineleggibilità preesistente alla elezione e non rimossa nei termini e nei modi previsti dal vigente disciplina legislativa, il Consiglio comunale pronuncia la decadenza dalla carica del Consigliere interessato.

2. Quando successivamente all'elezione si verifichi una delle condizioni previste dalla legge, come causa di ineleggibilità, ovvero esista al momento dell'elezione o si verifichi successivamente una delle previste condizioni di incompatibilità, il Consiglio di cui l'interessato fa parte gliela contesta e attiva la procedura prevista dalla normativa vigente. A conclusione della procedura, se la condizione di ineleggibilità o di incompatibilità risulta rimossa, il Consiglio ne prende atto senza adottare provvedimenti nei confronti del Consigliere interessato. In caso contrario lo dichiara decaduto.

3. I Consiglieri possono essere rimossi dalla carica:

- a. quando compiano atti contrari alla Costituzione;
- b. per gravi o persistenti violazioni di legge secondo quanto dispone la vigente disciplina legislativa.

L.R. 11.12.1991, n. 48.

3. I Consiglieri decadono dalla carica dalla data di passaggio in giudicato della sentenza di condanna per taluno dei delitti di cui al 1° comma dell'art.15 della legge 19 marzo 1990, n.55 come modificato dall'art.1 legge 18 gennaio 1992, n.16 o da quella in cui diviene definitivo il provvedimento dell'autorità giudiziaria che commina una misura di prevenzione.

4. Il Presidente del Consiglio, avuta conoscenza di uno dei provvedimenti di cui ai precedenti commi 3) e 4), convoca il Consiglio che prende atto degli stessi e adotta le deliberazioni conseguenti.

3. I Consiglieri decadono dalla carica dalla data di passaggio in giudicato della sentenza di condanna per taluno dei delitti di cui al 1° comma dell'art.10 D.Lgs. 31/12/2012, n. 235 e s.m.i o da quella in cui diviene definitivo il provvedimento dell'autorità giudiziaria che commina una misura di prevenzione.

4. Il Presidente del Consiglio, avuta conoscenza di uno dei provvedimenti di cui ai precedenti commi 3) e 4), convoca il Consiglio che prende atto degli stessi e adotta le deliberazioni conseguenti.

CAPO III

DIRITTI E DOVERI

Art. 36

Diritto d'iniziativa

1. I Consiglieri hanno diritto d'iniziativa su argomenti di competenza del Consiglio. Esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposta di deliberazione formulata per iscritto e accompagnata da una relazione illustrativa, ambedue sottoscritte dal Consigliere proponente.
2. Per la presentazione di proposta di deliberazione e/o della relazione illustrativa i Consiglieri si possono avvalere della collaborazione degli uffici comunali competenti.
3. La proposta di delibera è inviata al Presidente del Consiglio, il quale la trasmette al Segretario Generale per l'istruttoria di cui agli artt. 53 e 55 della legge 142/90, integrati nell' ordinamento regionale dall'art.1, comma 1/i della L.R. n.48/91 e successive modifiche ed integrazioni, e ne informa la Giunta. Il Segretario esprime parere anche sulla competenza del Consiglio a trattare

CAPO III

DIRITTI E DOVERI

Art. 30

Diritto d'iniziativa

1. I Consiglieri hanno diritto d'iniziativa su argomenti di competenza del Consiglio. Esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposta di deliberazione formulata per iscritto e accompagnata da una relazione illustrativa, ambedue sottoscritte dal Consigliere proponente.
2. Per la presentazione di proposta di deliberazione e/o della relazione illustrativa i Consiglieri si possono avvalere della collaborazione degli uffici comunali competenti.
3. La proposta di delibera è inviata al Presidente del Consiglio, il quale la trasmette al Segretario Generale affinchè curi l'inoltro agli uffici competenti per l'acquisizione dei pareri di cui agli artt. 53 e 55 della legge 142/90, integrati nell' ordinamento regionale dall'art.1, comma 1/i della L.R. n.48/91 e



- l'argomento.
4. La proposta di deliberazione, per la quale il diritto di relazionare negli organismi competenti spetta ad un solo consigliere proponente, completata dall'istruttoria amministrativa, viene, a cura del Presidente, trasmessa per il parere alla Commissione permanente competente per materia.
 5. Nel caso in cui la proposta risulti estranea alla competenza del Consiglio, non legittima o priva della copertura finanziaria, il Presidente comunica al Consigliere proponente che la stessa non può essere sottoposta al Consiglio comunale.
 6. Se l'istruttoria si è conclusa favorevolmente, il Presidente iscrive la proposta all'O.d.G. del Consiglio, indicando, con l'oggetto, il Consigliere proponente.
- successive modifiche ed integrazioni, e ne informa la Giunta.
4. La proposta di deliberazione, per la quale il diritto di relazionare negli organismi competenti spetta ad un solo consigliere proponente, completata dall'istruttoria amministrativa, viene, a cura del Presidente, trasmessa per il parere alla Commissione permanente competente per materia.
 5. Nel caso in cui la proposta risulti estranea alla competenza del Consiglio, non legittima o priva della copertura finanziaria, il Presidente comunica al Consigliere proponente che la stessa non può essere sottoposta al Consiglio comunale.
 6. Se l'istruttoria si è conclusa favorevolmente, il Presidente iscrive la proposta all'O.d.G. del Consiglio, indicando, con l'oggetto, il Consigliere proponente.

Art 37 *Emendamenti*

- 1 Gli emendamenti sono proposte di aggiunte o modifiche o soppressioni al testo del documento da porre in votazione.
- 2 I sub-emendamenti sono proposte di modifiche agli emendamenti.
- 3 Gli emendamenti debbono essere presentati dai Consiglieri o dalla Giunta anche per il tramite di suo componente prima che si chiuda la discussione generale.
- 4 I sub-emendamenti possono essere presentati dai Consiglieri prima che si chiuda la discussione sugli emendamenti. Sia degli emendamenti che dei i sub-emendamenti il Presidente dà notizia all'Assemblea dopo che sono stati presentati alla Presidenza per iscritto e firmati dai proponenti, previa apposizione sugli stessi dei pareri prescritti.
- 5 La discussione sugli articoli, capitoli o voci della proposta e sugli emendamenti e sub-emendamenti inizia dopo la chiusura della discussione generale.

Art 31 *Emendamenti*

- 1 Gli emendamenti sono proposte di aggiunte o modifiche o soppressioni al testo del documento da porre in votazione.
- 2 I sub-emendamenti sono proposte di modifiche agli emendamenti.
- 3 Gli emendamenti debbono essere presentati dai Consiglieri o dalla Giunta anche per il tramite di suo componente prima che si chiuda la discussione generale.
- 4 I sub-emendamenti possono essere presentati dai Consiglieri prima che si chiuda la discussione generale. Sia degli emendamenti che dei i sub-emendamenti il Presidente dà notizia all'Assemblea dopo che sono stati presentati alla Presidenza per iscritto e firmati dai proponenti, previa apposizione sugli stessi dei pareri prescritti.
- 5 La discussione sugli articoli, capitoli o voci della proposta e sugli emendamenti e sub-emendamenti inizia dopo la chiusura della discussione generale.
- 6 Chiusa la discussione, il Presidente mette a



- 6 Chiusa la discussione, il Presidente mette a votazione prima i subemendamenti e poi gli emendamenti ai quali i subemendamenti si riferiscono.
- 7 Se i sub-emendamenti e gli emendamenti sono approvati, il testo del documento si intende posto in votazione con le modifiche, aggiunte e soppressioni dovute all'approvazione degli emendamenti e subemendamenti. I sub-emendamenti decadono se gli emendamenti ai quali si riferiscono sono respinti.
- 8 Nella votazione degli emendamenti la precedenza è data a quelli soppressivi e successivamente a quelli modificativi ed infine a quelli aggiuntivi. Nell'ambito degli emendamenti appartenenti alla stessa tipologia si segue il criterio cronologico. Non sono ammessi subemendamenti soppressivi.

votazione prima i subemendamenti e poi gli emendamenti ai quali i sub-emendamenti si riferiscono.

- 7 Se i sub-emendamenti e gli emendamenti sono approvati, il testo del documento si intende posto in votazione con le modifiche, aggiunte e soppressioni dovute all'approvazione degli emendamenti e subemendamenti. I sub-emendamenti decadono se gli emendamenti ai quali si riferiscono sono respinti.
- 8 Nella votazione degli emendamenti la precedenza è data a quelli soppressivi e successivamente a quelli modificativi ed infine a quelli aggiuntivi. Nell'ambito degli emendamenti appartenenti alla stessa tipologia si segue il criterio cronologico. Non sono ammessi subemendamenti soppressivi.

Art. 44

Rilascio di copie di atti e documenti

1. I Consiglieri hanno diritto al rilascio di copia di deliberazione del Consiglio e della Giunta, delle determinazioni sindacali, di verbali delle commissioni consiliari permanenti, di verbali delle altre commissioni comunali istituite per legge, dei bandi e dei verbali di gara, di ordinanze emesse dal Sindaco o da suoi delegati, di atti emanati dai Dirigenti, di petizioni presentate dai cittadini e di richieste e proposte avanzate dagli organismi di partecipazione e in ogni caso di tutti gli atti dell'Amministrazione esclusi quelli riservati per legge o regolamento.
2. La richiesta delle copie di cui al precedente comma è effettuata dal Consigliere presso la Segreteria generale del Comune. La richiesta è ricevuta dal dipendente preposto su apposito modulo sul quale il Consigliere deve indicare gli estremi

Art. 38

Rilascio di copie di atti e documenti

1. I Consiglieri hanno diritto al rilascio di copia di deliberazione del Consiglio e della Giunta, delle determinazioni sindacali, di verbali delle commissioni consiliari permanenti, di verbali delle altre commissioni comunali istituite per legge, dei bandi e dei verbali di gara, di ordinanze emesse dal Sindaco o da suoi delegati, di atti emanati dai Dirigenti, di petizioni presentate dai cittadini e di richieste e proposte avanzate dagli organismi di partecipazione e in ogni caso di tutti gli atti dell'Amministrazione esclusi quelli riservati per legge o regolamento.
2. La richiesta delle copie di cui al precedente comma è effettuata dal Consigliere presso la Segreteria generale del Comune. La richiesta è ricevuta dal dipendente preposto su



- dell'atto di cui richiede copia ed apporre la data e la firma. Il modulo contiene la dichiarazione che la copia richiesta sarà utilizzata esclusivamente per l'esercizio dei diritti connessi alla carica ricoperta.
3. Il rilascio delle copie avviene entro i cinque giorni successivi a quello della richiesta, salvo che si tratti di atti particolarmente complessi, nel qual caso alla presentazione della richiesta viene precisato il maggior termine per il rilascio.
 4. Il Segretario Generale, qualora rilevi la sussistenza di divieti o impedimenti al rilascio della copia richiesta, ne informa entro il termine di cui al precedente comma il Consigliere interessato, con comunicazione scritta nella quale sono illustrati i motivi che non consentono il rilascio.
 5. Le copie vengono rilasciate in carta libera con espressa indicazione che il loro uso è limitato all'esercizio dei diritti connessi alla carica di Consigliere, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 45

Diritti, indennità, rimborsi

1. I Consiglieri, per l'esercizio del mandato elettivo, hanno diritto a permessi retribuiti e aspettative non retribuite nei limiti e alle condizioni stabilite dalle vigenti disposizioni di legge.
2. Componenti del Consiglio e di tutte le Commissioni consiliari hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio nonché a gettone di presenza per l'effettiva partecipazione alle riunioni nella misura prevista dalla normativa in materia. Il predetto gettone viene corrisposto per un massimo di due sedute al giorno. Se la seduta si protrae oltre le 24 ore del giorno per il quale è stata convocata, spetta ai Consiglieri anche per il giorno

apposito modulo sul quale il Consigliere deve indicare gli estremi dell'atto di cui richiede copia ed apporre la data e la firma. Il modulo contiene la dichiarazione che la copia richiesta sarà utilizzata esclusivamente per l'esercizio dei diritti connessi alla carica ricoperta.

3. Il rilascio delle copie avviene entro i cinque giorni successivi a quello della richiesta, salvo che si tratti di atti particolarmente complessi, nel qual caso alla presentazione della richiesta viene precisato il maggior termine per il rilascio.
4. Il Responsabile del procedimento competente, qualora rilevi la sussistenza di divieti o impedimenti al rilascio della copia richiesta, ne informa entro il termine di cui al precedente comma il Consigliere interessato, con comunicazione scritta nella quale sono illustrati i motivi che non consentono il rilascio.
5. Le copie vengono rilasciate in carta libera con espressa indicazione che il loro uso è limitato all'esercizio dei diritti connessi alla carica di Consigliere, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 39

Diritti, indennità, rimborsi

1. I Consiglieri, per l'esercizio del mandato elettivo, hanno diritto a permessi retribuiti e aspettative non retribuite nei limiti e alle condizioni stabilite dalle vigenti disposizioni di legge.
2. Componenti del Consiglio e di tutte le Commissioni consiliari hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio nonché a gettone di presenza per l'effettiva partecipazione alle riunioni nella misura prevista dalla normativa in materia.

Per effettiva presenza si intende la presenza per almeno un'ora nelle



successivo.

3. Ai consiglieri che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori del Comune, previa autorizzazione del Presidente del Consiglio spetta l'indennità di missione alle condizioni previste dall'art. 1 comma 1 e dall'art. 3 commi 1 e 2 della legge 18712/1973 n. 836 e per l'ammontare stabilito al numero 2) della tabella A allegata alla medesima legge, e successive modifiche ed integrazioni.
4. Tale trattamento si applica anche per la partecipazione dei Consiglieri rappresentanti del Comune alle Associazioni internazionali, nazionali e regionali tra enti locali.
5. Il conteggio delle presenze e la conseguente liquidazione avverrà, comunque, alla fine di ogni mese.
6. Ai Consiglieri che risiedono fuori del Comune spetta il rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute per la partecipazione ad ognuna delle sedute.

Art. 48

Responsabilità personale – esonero

1. Il Consigliere è responsabile personalmente dei voti espressi in favore o contro i provvedimenti deliberati dal Consiglio.
2. E' esente da responsabilità il Consigliere assente giustificato dalla seduta o che, per legittimi motivi, non abbia preso parte alla deliberazione.
3. E' parimenti esente da responsabilità conseguente all'adozione di un provvedimento deliberativo il Consigliere che abbia dichiarato, prima della votazione, il proprio dissenso o abbia espresso voto contrario, chiedendo di far risultare a verbale la sua posizione.
4. Si applicano ai Consiglieri le disposizioni in materia di responsabilità stabilite dal I°

sedute di consiglio e commissione o la votazione di almeno un punto all'ordine del giorno ad eccezione dell'approvazione dei verbali delle sedute precedenti. Il predetto gettone viene corrisposto per un massimo di due sedute al giorno. Per la seduta che si protrae oltre le ore una successiva al giorno per il quale è stata convocata, non spetta ai Consiglieri un ulteriore gettone per il giorno successivo.

3. Ai consiglieri che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori del Comune, previa autorizzazione del Presidente del Consiglio spetta l'indennità di missione alle condizioni previste dal vigente disciplina normativa.

4. Tale trattamento si applica anche per la partecipazione dei Consiglieri rappresentanti del Comune alle Associazioni internazionali, nazionali e regionali tra enti locali.
5. Il conteggio delle presenze e la conseguente liquidazione avverrà, comunque, alla fine di ogni mese.
6. Ai Consiglieri che risiedono fuori del Comune spetta il rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute per la partecipazione ad ognuna delle sedute.

Art. 42

Responsabilità personale – esonero

1. Il Consigliere è responsabile personalmente dei voti espressi in favore o contro i provvedimenti deliberati dal Consiglio.
2. E' esente da responsabilità il Consigliere assente giustificato dalla seduta o che, per legittimi motivi, non abbia preso parte alla deliberazione.
3. E' parimenti esente da responsabilità conseguente all'adozione di un provvedimento deliberativo il Consigliere che abbia dichiarato, prima della votazione, il proprio dissenso o abbia espresso voto contrario, chiedendo di far risultare a verbale la sua posizione.



e IV° comma dell'art. 58 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

PARTE III

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

CAPO I

CONVOCAZIONE

Art. 53 Ordine del giorno

1. L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del Consiglio comunale ne costituisce l'ordine del giorno.
2. Spetta al Presidente stilare l'ordine del giorno con proprie autonome decisioni, sentita la conferenza dei capigruppo, dando la precedenza alle proposte del Sindaco, compatibilmente con gli adempimenti previsti dalla legge.
3. Per le proposte di deliberazioni, mozioni, interrogazioni e interpellanze presentate dai Consiglieri comunali, si osserva quanto stabilito dagli artt. 36, 38, 39, 40 del presente regolamento.
4. Gli argomenti sono indicati nell'ordine del giorno, pur con la necessaria concisione, con definizioni chiare e specifiche, tali da consentire ai Consiglieri di individuarne con certezza l'oggetto.

- posizione.
4. Si applicano ai Consiglieri le disposizioni in materia di responsabilità stabilite dalla legge.

PARTE III

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

CAPO I

CONVOCAZIONE

Art. 47 Ordine del giorno

1. L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del Consiglio comunale ne costituisce l'ordine del giorno.
2. Spetta al Presidente stilare l'ordine del giorno con proprie autonome decisioni, sentita la conferenza dei capigruppo, dando la precedenza alle proposte del Sindaco, compatibilmente con gli adempimenti previsti dalla legge.
3. Per le proposte di deliberazioni, mozioni, interrogazioni e interpellanze presentate dai Consiglieri comunali, si osserva quanto stabilito dagli artt. 30, 32, 33, 34 del presente regolamento.
4. Gli argomenti sono indicati nell'ordine del giorno, pur con la necessaria concisione, con definizioni chiare e specifiche, tali da consentire ai Consiglieri di individuarne con certezza l'oggetto.

5. Sono elencati distintamente nell'ambito dell'ordine del giorno, sotto l'indicazione "seduta a porte chiuse", gli argomenti per i quali ricorrono le condizioni di cui al successivo art. 60. Tutti gli altri 6. argomenti elencati sono trattati in seduta pubblica.
7. L'ordine del giorno è inserito od allegato all'avviso di convocazione del quale costituisce parte integrante.

Art. 54***Avviso di convocazione - Consegnna - Modalità***

1. L'avviso di convocazione dei Consiglio, con l'ordine del giorno, deve essere consegnato al domicilio dei Consigliere, a mezzo di un messo comunale.
2. Il messo rimette alla segreteria comunale copia degli avvisi con le relate di notifica (consegnna). La relata di avvenuta consegna può avere forma di elenco-ricevuta, comprendente più Consiglieri, sul quale vengono apposte le Firme dei riceventi e del messo. I documenti predetti sono conservati a corredo degli atti dell'adunanza consiliare. Nell'ipotesi di irreperibilità del destinatario, si applica quanto previsto dall'art. 140 del c.p.c
3. I Consiglieri che non risiedono nel Comune devono designare, entro dieci giorni dalla proclamazione della loro elezione, un domicilio indicando, con lettera indirizzata al Sindaco, il nominativo e l'indirizzo della persona alla quale devono essere consegnati gli avvisi di convocazione ed ogni altro atto pertinente alla carica, esonerando l'amministrazione da qualsiasi responsabilità nel caso in cui il domiciliatario non provveda a recapitare tempestivamente tali documenti. Ad analogo adempimento è tenuto il Consigliere che si trasferisce, per un periodo superiore a dieci giorni, in località di villeggiatura.
4. Fino a quando non è stata effettuata la

l'oggetto.

5. Sono elencati distintamente nell'ambito dell'ordine del giorno, sotto l'indicazione "seduta a porte chiuse", gli argomenti per i quali ricorrono le condizioni di cui al successivo art. 60. Tutti gli altri 6. Gli argomenti elencati sono trattati in seduta pubblica.
7. L'ordine del giorno è inserito od allegato all'avviso di convocazione del quale costituisce parte integrante.

Art. 48***Avviso di convocazione - Consegnna - Modalità***

1. L'avviso di convocazione, cui è allegato il programma dei lavori, deve contenere il giorno, l'ora e il luogo di convocazione, il tipo di seduta, la data e la sottoscrizione.
2. Il Consiglio è convocato d'urgenza quando sussistano motivi che rendano indilazionabile la convocazione dell'adunanza, per la trattazione di determinati argomenti.
3. Il Presidente convoca il Consiglio tramite avviso scritto portato a conoscenza dei Consiglieri e del Sindaco con l'invio all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del Consigliere almeno 3 giorni prima della seduta. Della convocazione del Consiglio è data altresì contestuale comunicazione sul sito web del Comune.
4. Nei casi di urgenza, l'avviso è consegnato almeno 24 ore prima dell'adunanza.
5. Nelle more della predisposizione della casella PEC relativa a ciascun Consigliere o in caso di impossibilità di utilizzo della stessa, la notifica sarà effettuata tramite Messi comunali presso il luogo di residenza o domicilio eletto. In quest'ultimo caso, qualora il destinatario della consegna non risieda nel territorio comunale e non abbia eletto domicilio in tale ambito territoriale, la consegna è effettuata tramite deposito di copia dell'avviso e dell'allegato programma dei lavori presso il Gruppo Consiliare di appartenenza con contestuale avviso telegrafico dell'avvenuto deposito.
6. Nell'ipotesi di cui al comma precedente il Consigliere può chiedere che gli atti di sua pertinenza, gli siano spediti per via elettronica (E-mail). Relativamente agli avvisi di convocazione,



designazione di cui al precedente comma, il Presidente provvede a far spedire l'avviso di convocazione al domicilio anagrafico dei Consigliere, a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento, senza bisogno di osservare altre particolari formalità. La spedizione deve avvenire entro il termine previsto per la consegna dell'avviso al domicilio. Con tale spedizione si considera osservato ad ogni effetto l'obbligo di consegna dell'avviso di convocazione e rispettati i termini fissati dalla legge e dal regolamento.

5. Il Consigliere può chiedere che gli atti di sua pertinenza, gli siano spediti per via elettronica (E-mail). Relativamente agli avvisi di convocazione, l'invio può avvenire per SMS. Questa forma di spedizione ha effetto di notifica.

L'invio può avvenire anche per SMS. Questa forme di spedizione hanno effetto di notifica.

7. L'eventuale ritardata consegna dell'avviso di convocazione si ritiene in ogni caso sanata qualora il Consigliere interessato intervenga alla riunione del Consiglio per la quale è stato convocato.

Art. 58

Svolgimento dei lavori consiliari

1. L'adunanza del Consiglio Comunale si apre all'ora fissata nell'avviso di convocazione. Il numero legale viene accertato mediante appello nominale che il Presidente del Consiglio Comunale fa eseguire dal Segretario Generale ed i cui risultati sono annotati a verbale.
2. Il Consiglio Comunale può iniziare i lavori se è presente la maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica.
3. Qualora i Consiglieri non siano all'inizio della seduta presenti nel numero prescritto, la seduta viene sospesa per un'ora. Se alla ripresa dei lavori dal nuovo appello nominale non risulta presente il quorum di cui al 2° comma, il Presidente ne fa prendere atto a verbale e la seduta è rinviata al giorno successivo, alla stessa ora fissata per la adunanza, in prosecuzione senza ulteriore avviso di convocazione.
4. Quando sia stata accertata invece, mediante l'appello nominale, la sussistenza

Art. 52

Svolgimento dei lavori consiliari

1. L'adunanza del Consiglio Comunale si apre all'ora fissata nell'avviso di convocazione. Il numero legale viene accertato mediante appello nominale che il Presidente del Consiglio Comunale fa eseguire dal Segretario Generale ed i cui risultati sono annotati a verbale.
2. Il Consiglio Comunale può iniziare i lavori se è presente la maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica.
3. Qualora i Consiglieri non siano all'inizio della seduta presenti nel numero prescritto, la seduta viene sospesa per un'ora. Se alla ripresa dei lavori dal nuovo appello nominale non risulta presente il quorum di cui al 2° comma, il Presidente ne fa prendere atto a verbale e la seduta è rinviata al giorno successivo, alla stessa ora fissata per la adunanza, in prosecuzione senza ulteriore avviso di convocazione.

- del numero legale, il Presidente del Consiglio Comunale dichiara aperta la seduta e dispone di procedere alla trattazione dell'ordine del giorno.
5. Dopo l'appello positivamente effettuato, all'inizio dell'adunanza o dopo la sospensione prevista dal 3° comma, si presume la presenza in aula del numero dei Consiglieri richiesto per la validità della riunione. I Consiglieri che entrano o che si assentano dall'adunanza dopo l'appello sono tenuti a darne avviso alla Segreteria.
 6. Allorché nel corso della seduta già iniziata il Presidente accerta che i presenti sono in numero inferiore a quello prescritto, può fare richiamare in aula i Consiglieri momentaneamente assentatisi e, se ne ravvisa la necessità o ne viene richiesto anche da un solo Consigliere, può disporre la ripetizione dell'appello. Nel caso che dall'appello risulti che il numero legale dei Consiglieri è inferiore a quello necessario il Presidente, per una sola volta nel corso della stessa seduta, dispone la sospensione temporanea dell'adunanza per trenta minuti, dopo la quale viene effettuato un nuovo appello dei presenti. Ove dallo stesso risulti che il numero dei presenti è tuttora inferiore a quello prescritto per la validità dell'adunanza, questa viene senz'altro dichiarata deserta per gli argomenti rimasti da trattare e la seduta rinviate al giorno successivo alla stessa ora fissata per l'adunanza senza ulteriore avviso di convocazione. Il numero legale deve in ogni caso sussistere all'atto di ogni votazione.
 7. Le disposizioni del numero legale non si applicano per le sedute dedicate esclusivamente allo svolgimento di attività ispettiva.
 4. Quando sia stata accertata invece, mediante l'appello nominale, la sussistenza del numero legale, il Presidente del Consiglio Comunale dichiara aperta la seduta e dispone di procedere alla trattazione dell'ordine del giorno.
 5. Dopo l'appello positivamente effettuato, all'inizio dell'adunanza o dopo la sospensione prevista dal 3° comma, si presume la presenza in aula del numero dei Consiglieri richiesto per la validità della riunione. I Consiglieri che entrano o che si assentano dall'adunanza dopo l'appello sono tenuti a darne avviso alla Segreteria.
 6. Le disposizioni del numero legale non si applicano per le sedute dedicate esclusivamente allo svolgimento di attività ispettiva.

Art. 59
Seduta di prosecuzione

1. La seduta di prosecuzione fa seguito ad altra riunione andata deserta per mancanza, iniziale o

Art. 53
Seduta di prosecuzione

1. La seduta di prosecuzione fa seguito ad altra riunione andata deserta per mancanza, iniziale o



sopravvenuta, di numero legale ed ha luogo il giorno successivo alla medesima ora fissata per la seduta iniziale e per ogni argomento ancora iscritto all'ordine del giorno dell'intera sessione in corso e ancora rimasto da trattare.

2. Per la validità della seduta di prosecuzione è sufficiente l'intervento di almeno dodici Consiglieri.

3. Qualora, all'inizio della seduta di prosecuzione, all'appello nominale effettuato dal Segretario Generale su incarico del Presidente, i Consiglieri non siano presenti nel numero prescritto, il Presidente ne fa prendere atto a verbale e la seduta è definitivamente sciolta relativamente a tutti i punti ancora all'ordine del giorno dell'intera sessione.

4. Dopo l'appello positivamente effettuato all'inizio dell'adunanza si presume la presenza in aula del numero dei Consiglieri richiesto per la validità della seduta. I Consiglieri che entrano o che si assentano dall'adunanza dopo l'appello sono tenuti a darne avviso alla Segreteria. Il numero legale deve in ogni caso sussistere all'atto di ogni votazione.

5. Nella seduta di prosecuzione, ancorché sia raggiunto il numero dei presenti di cui al 2° comma, non è possibile deliberare su materie per le quali la legge o lo Statuto prevedano la presenza di una maggioranza speciale di Consiglieri nonché l'aggiunta di nuovi argomenti all'o.d.g.

sopravvenuta, di numero legale ed ha luogo il giorno successivo alla medesima ora fissata per la seduta iniziale e per ogni argomento ancora iscritto all'ordine del giorno dell'intera sessione in corso e ancora rimasto da trattare.

2. Per la validità della seduta di prosecuzione il limite del numero dei consiglieri non può, in ogni caso, essere inferiore a cinque dodicesimi dei consiglieri assegnati per legge.

3. Qualora, all'inizio della seduta di prosecuzione, all'appello nominale effettuato dal Segretario Generale su incarico del Presidente, i Consiglieri non siano presenti nel numero prescritto, il Presidente ne fa prendere atto a verbale e la seduta è definitivamente sciolta relativamente a tutti i punti ancora all'ordine del giorno dell'intera sessione.

4. Dopo l'appello positivamente effettuato all'inizio dell'adunanza si presume la presenza in aula del numero dei Consiglieri richiesto per la validità della seduta. I Consiglieri che entrano o che si assentano dall'adunanza dopo l'appello sono tenuti a darne avviso alla Segreteria. Il numero legale deve in ogni caso sussistere all'atto di ogni votazione.

5. Nella seduta di prosecuzione, ancorché sia raggiunto il numero dei presenti di cui al 2° comma, non è possibile deliberare su materie per le quali la legge o lo Statuto prevedano la presenza di una maggioranza speciale di Consiglieri nonché l'aggiunta di nuovi argomenti all'o.d.g.

Art. 72

Discussione - Norme generali (Norme generali sulla discussione)

1. La discussione sulle proposte di deliberazione è introdotta dalla relazione di un consigliere firmatario della proposta o del Sindaco o dell'Assessore proponente.

2. Dopo la relazione, il Presidente dei Consiglio comunale apre la discussione dando la parola ai consiglieri che la richiedano.

3. Gli assessori sono tenuti ad essere presenti durante le sedute dei Consiglio comunale quando sono trattati alti di propria competenza.

Art. 66

Discussione - Norme generali (Norme generali sulla discussione)

1. La discussione sulle proposte di deliberazione è introdotta dalla relazione di un consigliere firmatario della proposta o del Sindaco o dell'Assessore proponente.

2. Dopo la relazione, il Presidente dei Consiglio comunale apre la discussione dando la parola ai consiglieri che la richiedano.

3. Gli assessori sono tenuti ad essere presenti durante le sedute dei Consiglio comunale quando sono trattati alti di

4. Il Presidente del Consiglio comunale può autorizzare dirigenti comunali a svolgere relazioni tecniche in Consiglio o a dare informazioni su argomenti all'ordine dei giorno, ovvero può invitare Consulenti e professionisti incaricati di progettazione e studi per conto dell'Amministrazione a fornire Illustrazioni e chiarimenti.	propria competenza. 4. Il Presidente del Consiglio comunale può autorizzare dirigenti comunali a svolgere relazioni tecniche in Consiglio o a dare informazioni su argomenti all'ordine dei giorno, ovvero può invitare Consulenti e professionisti incaricati di progettazione e studi per conto dell'Amministrazione a fornire Illustrazioni e chiarimenti.
5. Qualora non vi siano richieste di intervento o al termine della discussione, il Presidente mette in votazione la proposta.	5. Qualora non vi siano richieste di intervento o al termine della discussione, il Presidente mette in votazione la proposta.
(Numero e durata degli interventi)	(Numero e durata degli interventi)
6. I consiglieri relatori, il Sindaco, gli assessori e ogni consigliere possono intervenire per 2 (due) volte nell'oggetto della discussione: la prima per non più di 8 (otto) minuti e la seconda volta per non più di 4 (quattro) minuti.	6. I consiglieri relatori, il Sindaco, gli assessori e ogni consigliere possono intervenire per 2 (due) volte nell'oggetto della discussione: la prima per non più di 8 (otto) minuti e la seconda volta per non più di 4 (quattro) minuti.
7. Il Sindaco e gli assessori e il consigliere relatore hanno facoltà di replicare per non più di quattro (4) minuti.	7. Il Sindaco e gli assessori e il consigliere relatore hanno facoltà di replicare per non più di quattro (4) minuti.
8. Quando si tratta di argomenti relativi al Bilancio di Previsione, al Rendiconto ed ai Piani Urbanistici i tempi del primo intervento sono raddoppiati.	8. Quando si tratta di argomenti relativi al Bilancio di Previsione, al Rendiconto ed ai Piani Urbanistici i tempi del primo intervento sono raddoppiati.
9. Nel corso di una stessa discussione può essere concessa nuovamente la parola al consigliere solo per una questione di carattere incidentale, per fatto personale o per dichiarazione di voto. Al Sindaco ed ai componenti della Giunta può essere nuovamente concessa la parola per brevi precisazioni e chiarimenti che il Presidente del Consiglio comunale consideri utili allo svolgimento della discussione.	9. Nel corso di una stessa discussione può essere concessa nuovamente la parola al consigliere solo per una questione di carattere incidentale, per fatto personale o per dichiarazione di voto. Al Sindaco ed ai componenti della Giunta può essere nuovamente concessa la parola per brevi precisazioni e chiarimenti che il Presidente del Consiglio comunale consideri utili allo svolgimento della discussione.
10. Il Consigliere che, nei termini sopra indicati, riassuma oralmente un più ampio intervento scritto può chiedere che il testo integrale di tale intervento sia inserito agli atti e che ne sia fornita copia ad ogni gruppo.	10. Il Consigliere che, nei termini sopra indicati, riassuma oralmente un più ampio intervento scritto può chiedere che il testo integrale di tale intervento sia inserito agli atti e che ne sia fornita copia ad ogni gruppo.



(Iscrizione a parlare e ordine degli interventi)

11. I consiglieri si iscrivono a parlare tramite prenotazione. Gli interventi sono svolti dagli oratori secondo l'ordine di iscrizione. Il Presidente, tuttavia, ha facoltà di alternare, nel concedere la parola, gli oratori appartenenti a gruppi consiliari diversi.

(Emendamenti:Discussione)

12. Su tutti gli emendamenti presentati ad uno stesso articolo si svolge un'unica discussione. Quando il documento proposto non sia redatto in articoli, il Presidente del Consiglio comunale può dividerlo in sezioni omogenei per dare ordine alla discussione degli emendamenti.

13. Gli emendamenti e i sub-emendamenti vengono illustrati dal primo firmatario o in sua assenza da uno dei, proponenti per non più di cinque (5) minuti. Su ogni emendamento e sub-emendamento può intervenire ciascun gruppo consiliare per non più di dieci (10) minuti. All'Assessore competente è concesso un intervento della durata massima di cinque (5) minuti. Qualora gli emendamenti siano in numero elevato e tali da dover richiedere, per la trattazione, diverse sedute del Consiglio, il Presidente del Consiglio comunale può decidere di sospendere temporaneamente il Consiglio e determinare, sentita la Conferenza dei Capigruppo, un termine massimo che può comprendere anche più sedute di Consiglio comunale entro il quale porre in votazione tutti gli emendamenti.

14. Nessun consigliere, anche se presentatore di più emendamenti, può parlare più di una volta in relazione allo stesso articolo o alla stessa sezione e per non più di cinque (5) minuti.

15. I sub- emendamenti e gli emendamenti sono votati nell'ordine prima della proposta in esame. Nelle votazioni sugli emendamenti e sui sub-emendamenti sono posti in votazione,

(Iscrizione a parlare e ordine degli interventi)

11. I consiglieri si iscrivono a parlare tramite prenotazione. Gli interventi sono svolti dagli oratori secondo l'ordine di iscrizione. Il Presidente, tuttavia, ha facoltà di alternare, nel concedere la parola, gli oratori appartenenti a gruppi consiliari diversi.

(Emendamenti:Discussione)

12. Su tutti gli emendamenti presentati ad uno stesso articolo si svolge un'unica discussione. Quando il documento proposto non sia redatto in articoli, il Presidente del Consiglio comunale può dividerlo in sezioni omogenei per dare ordine alla discussione degli emendamenti.

13. Gli emendamenti e i sub-emendamenti vengono illustrati dal primo firmatario o in sua assenza da uno dei, proponenti per non più di cinque (5) minuti. Su ogni emendamento e sub-emendamento può intervenire ciascun gruppo consiliare per non più di dieci (10) minuti. All'Assessore competente è concesso un intervento della durata massima di cinque (5) minuti. Qualora gli emendamenti siano in numero elevato e tali da dover richiedere, per la trattazione, diverse sedute del Consiglio, il Presidente del Consiglio comunale può decidere di sospendere temporaneamente il Consiglio e determinare, sentita la Conferenza dei Capigruppo, un termine massimo che può comprendere anche più sedute di Consiglio comunale entro il quale porre in votazione tutti gli emendamenti.

14. Nessun consigliere, anche se presentatore di più emendamenti, può parlare più di una volta in relazione allo stesso articolo o alla stessa sezione e per non più di cinque (5) minuti.

15. I sub- emendamenti e gli emendamenti sono votati nell'ordine prima della proposta in

nell'ordine quelli soppressivi, quelli modificativi e quelli aggiuntivi, Il Presidente ha facoltà di modificare l'ordine di votazione, quando lo reputi opportuno, ai fini dell'economia e della chiarezza della votazione stessa.

- 16.Tutti I consiglieri proponenti possono comunicare al Presidente, prima dell'inizio della discussione degli emendamenti, l'intento di ritirare gli emendamenti proposti.

(Richiami del Presidente)

17. Il Presidente esercita il potere di richiamo, nel caso che non si rispetti il tempo assegnato per l'intervento e nel caso in cui non ci si attenga all'argomento.
- 18.Qualora un oratore ecceda alla durata prevista o stabilita per gli interventi, il Presidente gli toglie la parola.
- 19.Quando un Consigliere turba l'ordine o pronuncia parole sconvenienti, il Presidente lo richiama all'ordine e può disporre l'iscrizione del richiamo nel processo verbale. Il Consigliere richiamato può dare spiegazione alla fine della seduta; in seguito a tali spiegazioni il Presidente del Consiglio comunale può disporre, a suo insindacabile giudizio, la revoca del richiamo.
- 20.Qualora il consigliere richiamato persista nel suo comportamento, ovvero, anche indipendentemente da precedenti richiami, ricorra ad oltraggi o a vie di fatto o faccia appello alla violenza o compia atti di particolare gravità, il Presidente pronuncia nei suoi confronti la censura e può disporne l'esclusione dall'aula per il resto della seduta. Se il consigliere si rifiuta di ottemperare all'invito di lasciare l'aula, il Presidente sospende la seduta e dà le istruzioni necessarie perché le sue disposizioni siano eseguite. Anche la censura può essere revocata, udite le spiegazioni del Consigliere censurato.

esame. Nelle votazioni sugli emendamenti e sui sub-emendamenti sono posti in votazione, nell'ordine quelli soppressivi, quelli modificativi e quelli aggiuntivi, Il Presidente ha facoltà di modificare l'ordine di votazione, quando lo reputi opportuno, ai fini dell'economia e della chiarezza della votazione stessa.

- 16.Tutti I consiglieri proponenti possono comunicare al Presidente, prima dell'inizio della discussione degli emendamenti, l'intento di ritirare gli emendamenti proposti.

(Richiami del Presidente)

17. Il Presidente esercita il potere di richiamo, nel caso che non si rispetti il tempo assegnato per l'intervento e nel caso in cui non ci si attenga all'argomento.
- 18.Qualora un oratore ecceda la durata prevista o stabilita per gli interventi, il Presidente gli toglie la parola.
- 19.Quando un Consigliere turba l'ordine o pronuncia parole sconvenienti, il Presidente lo richiama all'ordine e può disporre l'iscrizione del richiamo nel processo verbale. Il Consigliere richiamato può dare spiegazione alla fine della seduta; in seguito a tali spiegazioni il Presidente del Consiglio comunale può disporre, a suo insindacabile giudizio, la revoca del richiamo.
- 20.Qualora il consigliere richiamato persista nel suo comportamento, ovvero, anche indipendentemente da precedenti richiami, ricorra ad oltraggi o a vie di fatto o faccia appello alla violenza o compia atti di particolare gravità, il Presidente pronuncia nei suoi confronti la censura e può disporne l'esclusione dall'aula per il resto della seduta. Se il consigliere si rifiuta di ottemperare all'invito di lasciare l'aula, il Presidente sospende la seduta e dà le istruzioni necessarie perché le sue disposizioni siano eseguite. Anche la censura può essere revocata, udite le spiegazioni del Consigliere censurato.



spiegazioni del Consigliere censurato.

21. Nei casi previsti dal comma 20 ed anche in altri casi di particolare gravità, che avvengono all'interno della sede dei Consiglio comunale anche al di fuori dell'aula, il Presidente può proporre al Consiglio di deliberare, nei confronti dei Consigliere al quale è stata inflitta la censura, l'interdizione di partecipare al Consiglio comunale per un periodo non superiore a tre (3) giorni di seduta. Il Consigliere può fornire ulteriori spiegazioni all'Ufficio di Presidenza. Sulla proposta di deliberazione del Presidente possono parlare, per non più di cinque (5) minuti un consigliere a favore e uno contro.
22. Quando sorgono disordini nell'aula e risultano vani i richiami del Presidente, questi abbandona il seggio e la seduta è sospesa fino a quando il Presidente non riprenda il suo posto. Se, ripresa la seduta, i disordini proseguono, il Presidente può nuovamente sosperderla a tempo determinato ovvero dichiararla conclusa. In questo caso il Presidente dispone la riconvocazione della seduta.

(Chiusura delle Discussioni)

23. La discussione è chiusa dal Presidente quando non vi sono altri iscritti a parlare.
24. Chiusa la discussione, si procede alle dichiarazioni di voto ed alle votazioni.

(Dichiarazioni di voto e proclamazione dei risultati)

25. Un solo consigliere per ogni gruppo può annunciare prima di ogni votazione il proprio voto, con una breve esposizione dei motivi e per non più di cinque (5) minuti. Qualora uno o più consiglieri dissentano dalla posizione dichiarata dal capogruppo, hanno diritto anch'essi di intervenire per non più di tre (3) minuti, precisando la loro posizione.

21. Quando sorgono disordini nell'aula e risultano vani i richiami del Presidente, questi abbandona il seggio e la seduta è sospesa fino a quando il Presidente non riprenda il suo posto. Se, ripresa la seduta, i disordini proseguono, il Presidente può nuovamente sosperderla a tempo determinato ovvero dichiararla conclusa. In questo caso il Presidente dispone la riconvocazione della seduta.

(Chiusura delle Discussioni)

22. La discussione è chiusa dal Presidente quando non vi sono altri iscritti a parlare.
23. Chiusa la discussione, si procede alle dichiarazioni di voto ed alle votazioni.

(Dichiarazioni di voto e proclamazione dei risultati)

24. Un solo consigliere per ogni gruppo può annunciare prima di ogni votazione il proprio voto, con una breve esposizione dei motivi e per non più di cinque (5) minuti. Qualora uno o più consiglieri dissentano dalla posizione dichiarata dal capogruppo, hanno diritto anch'essi di intervenire per non più di tre (3) minuti, precisando la loro posizione.
25. Sono escluse dichiarazione di voto:



26. Sono escluse dichiarazione di voto:
- nei casi in cui si proceda al voto segreto;
 - nel caso in cui si proceda al voto sulle questioni incidentali.
27. Iniziata la votazione non è più concessa la parola sull'argomento. La proclamazione del risultato del voto è fatta dal Presidente dei Consiglio comunale con le formule "il consiglio comunale approva" ovvero "il consiglio comunale non approva".
- a. nei casi in cui si proceda al voto segreto;
- b. nel caso in cui si proceda al voto sulle questioni incidentali.
26. Iniziata la votazione non è più concessa la parola sull'argomento. La proclamazione del risultato del voto è fatta dal Presidente dei Consiglio comunale con le formule "il consiglio comunale approva" ovvero "il consiglio comunale non approva".

CAPO VI

LE DELIBERAZIONI

Art. 78

Forma e contenuti

1. L'atto deliberativo adottato dal Consiglio comunale deve contenere tutti gli elementi essenziali, necessari affinché sia valido ed efficace. Esso deve essere sottoposto all'esame del Consiglio dalla Giunta, fatti salvi i poteri di iniziativa consiliare.

2. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile e l'attestazione di copertura finanziaria".

3. Il Sindaco, o in sua assenza un Assessore, possono proporre, in qualsiasi fase del procedimento e comunque prima che l'argomento sia posto in votazione dal Consiglio, di ritirare la proposta di deliberazione della Giunta, qualora ritenga che fatti o circostanze non siano stati valutati al momento dell'adozione del provvedimento propositivo. Ciascuna deliberazione deve contenere in premessa le motivazioni di fatto e le ragioni di diritto dell'adottanda decisione.

CAPO VI

LE DELIBERAZIONI

Art. 72

Forma e contenuti

1. Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione se non sia compresa nell'ordine del giorno e se gli atti relativi non siano stati depositati almeno 24 ore prima presso la Segreteria Generale

2. Il Sindaco, o in sua assenza un Assessore, possono proporre, in qualsiasi fase del procedimento e comunque prima che l'argomento sia posto in votazione dal Consiglio, di ritirare la proposta di deliberazione della Giunta o la proposta del Dirigente, qualora ritenga che fatti o circostanze non siano stati valutati al momento dell'adozione del provvedimento propositivo

4. Il dispositivo della decisione deve essere definito per punti precisi o articoli.
5. L'istruttoria della deliberazione è effettuata dal Segretario Generale, il quale cura che i pareri siano espressi con chiarezza, in modo da assicurare al Consiglio comunale tutti gli elementi di valutazione necessari per assumere le decisioni che allo stesso competono.
6. Quando il testo della deliberazione proposto, depositato nei termini stabiliti dal regolamento, non viene emendato durante i lavori del Consiglio, esso viene sottoposto a votazione senza che ne sia data lettura, salvo che la stessa sia espressamente richiesta da un Consigliere comunale, precisandone i motivi.
7. Il coordinamento tecnico dell'atto ha luogo nel corso del procedimento deliberativo. In sede di verbalizzazione possono essere effettuati, a cura del Segretario comunale, soltanto perfezionamenti di carattere meramente letterale.
8. Di tutti i pareri obbligatori di altri organismi ed enti devono essere riportati il contenuto conclusivo e gli estremi nella parte narrativa dell'atto. Se i pareri non sono espressi nei termini previsti dalle vigenti disposizioni legislative o regolamentari, si prescinde da essi, facendone constare nell'atto, riportando gli estremi della richiesta presentata dal Comune e l'indicazione del tempo decorso.
9. Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione se non sia compresa nell'ordine del giorno e se gli atti relativi non siano stati depositati almeno 24 ore prima presso la Segreteria Generale.

Art. 79

Approvazione - Revoca- Modifica.

abrogato

1. Il Consiglio comunale approvandole, con le modalità di cui al successivo capo III, adotta le deliberazioni secondo il testo, originario od emendato, conforme allo schema proposto in votazione.
2. Il Consiglio comunale, secondo i principi dell'autotutela, e su richiesta della Giunta, del Presidente del Consiglio e dei Consiglieri comunali ai sensi del precedente articolo 37, ha il

3. Quando il testo della deliberazione proposto, depositato nei termini stabiliti dal regolamento, non viene emendato durante i lavori del Consiglio, esso viene sottoposto a votazione senza che ne sia data lettura, salvo che la stessa sia espressamente richiesta da un Consigliere comunale, precisandone i motivi.
4. Il coordinamento tecnico dell'atto ha luogo nel corso del procedimento deliberativo. In sede di verbalizzazione possono essere effettuati, a cura del Segretario comunale, soltanto perfezionamenti di carattere meramente letterale.

potere

discrezionale di provvedere alla revoca, modifica, integrazione e sostituzione delle proprie deliberazioni, in particolare quando si accertino o si presentino fatti e circostanze che non sono stati valutati al momento dell'adozione del provvedimento.

3. Nei provvedimenti del Consiglio comunale, di cui al precedente comma deve esser fatta espressa menzione della volontà dell'organo di revocare, modificare, integrare o sostituire la deliberazione già adottata, richiamandone gli estremi.

4. Nei casi in cui gli atti con i quali si dispongono revoche, modifiche, integrazioni o sostituzioni di precedenti deliberazioni esecutive comportino, per effetto delle posizioni nel frattempo costitutesi od acquisite, danni a terzi, gli atti stessi prevedono forme dirette a disciplinare i relativi rapporti.

CAPO VII

LE VOTAZIONI

Art. 80 Modalità generali

1. L'espressione del voto dei Consiglieri comunali è effettuata, normalmente, in forma palese.
2. Le votazioni in forma palese vengono effettuate con le modalità di cui ai successivi articoli 81 e 82.
3. Le votazioni in forma segreta sono effettuate quando siano prescritte espressamente dalla legge o dallo statuto e nei casi in cui il Consiglio deve esprimere, con il voto, l'apprezzamento e la valutazione delle qualità e dei comportamenti di persone.
4. Non si può procedere a votazioni di ballottaggio, salvo che la legge disponga diversamente.
5. Su ogni argomento l'ordine della votazione è stabilito come segue:
 - a. la votazione sulla questione pregiudiziale si effettua prima di iniziare la trattazione dell'argomento o di adottare la deliberazione allo stesso relativa, a seconda del momento in

CAPO VII

LE VOTAZIONI

Art. 73 Modalità generali

1. L'espressione del voto dei Consiglieri comunali è effettuata, normalmente, in forma palese.
2. Le votazioni in forma palese vengono effettuate con le modalità di cui ai successivi articoli 81 e 82.
3. Le votazioni in forma segreta sono effettuate quando siano prescritte espressamente dalla legge o dallo statuto e nei casi in cui il Consiglio deve esprimere, con il voto, l'apprezzamento e la valutazione delle qualità e dei comportamenti di persone.
4. Non si può procedere a votazioni di ballottaggio, salvo che la legge disponga diversamente.
5. Su ogni argomento l'ordine della votazione è stabilito come segue:
 - a. la votazione sulla questione pregiudiziale si effettua prima di iniziare la trattazione dell'argomento o di adottare la deliberazione allo stesso relativa, a seconda del momento in



- stesso relativa, a seconda del momento in cui la questione stessa viene sollevata;
6. le proposte di emendamento si votano nell'ordine di cui appresso:
- emendamenti soppressivi;
 - emendamenti modificativi;
 - emendamenti aggiuntivi;
 - per i provvedimenti composti di varie parti, commi od articoli, quando almeno un terzo dei Consiglieri ha richiesto che siano votati per divisione, la votazione avviene su ciascuna parte della quale sia stata domandata la suddivisione, nell'ordine in cui le parti stesse costituiscono lo schema di atto deliberativo;
 - i provvedimenti per i quali siano stati approvati emendamenti o modifiche vengono conclusivamente votati nel testo definitivo, risultante dallo schema originario modificato in conformità a quanto in precedenza deciso.
7. Ogni proposta di deliberazione comporta distinta votazione.
8. Per i regolamenti ed i bilanci le votazioni avvengono con le seguenti modalità:
- per i regolamenti il Presidente invita i Consiglieri a far conoscere su quali articoli essi presentano proposte di modifica o soppressione, formulate per scritto. Discusse e votate tali proposte il testo definitivo del regolamento viene posto in votazione nel suo complesso, in forma palese;
 - per i bilanci, avvenuta la discussione generale, si effettuano le votazioni sulle eventuali proposte di modifica di singoli capitoli, presentate dai Consiglieri. Concluse tali votazioni il bilancio annuale viene posto in votazione, congiuntamente agli allegati previsti nelle vigenti disposizioni normative al riguardo.
9. Quando è iniziata la votazione non è più consentito ad alcuno di effettuare interventi, fino alla proclamazione dei risultati. Sono consentiti solo brevissimi richiami alle disposizioni dello statuto e del regolamento, relativi alle modalità della votazione in corso.
- cui la questione stessa viene sollevata;
6. le proposte di emendamento si votano nell'ordine di cui appresso:
- emendamenti soppressivi;
 - emendamenti modificativi;
 - emendamenti aggiuntivi;
 - per i provvedimenti composti di varie parti, commi od articoli, quando almeno un terzo dei Consiglieri ha richiesto che siano votati per divisione, la votazione avviene su ciascuna parte della quale sia stata domandata la suddivisione, nell'ordine in cui le parti stesse costituiscono lo schema di atto deliberativo;
 - i provvedimenti per i quali siano stati approvati emendamenti o modifiche vengono conclusivamente votati nel testo definitivo, risultante dallo schema originario modificato in conformità a quanto in precedenza deciso.
7. Ogni proposta di deliberazione comporta distinta votazione.
8. Per i regolamenti ed i bilanci le votazioni avvengono con le seguenti modalità:
- per i regolamenti il Presidente invita i Consiglieri a far conoscere su quali articoli essi presentano proposte di modifica o soppressione, formulate per scritto. Discusse e votate tali proposte il testo definitivo del regolamento viene posto in votazione nel suo complesso, in forma palese;
 - per i bilanci, avvenuta la discussione generale, si effettuano le votazioni sulle eventuali proposte di modifica di singoli capitoli, presentate dai Consiglieri. Concluse tali votazioni il bilancio annuale viene posto in votazione, congiuntamente agli allegati previsti nelle vigenti disposizioni normative al riguardo.
9. Quando è iniziata la votazione non è più consentito ad alcuno di effettuare interventi, fino alla proclamazione dei risultati. Sono consentiti solo brevissimi richiami alle disposizioni dello statuto e del regolamento, relativi alle modalità della votazione in corso.

CAPO VIII

PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO Generale - Il verbale

CAPO VIII

PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO Generale - Il verbale

Art. 86

La partecipazione del Segretario alla seduta

1. Il Segretario Generale partecipa alle sedute del Consiglio e, se richiesto, nell'esercizio delle sue funzioni, interviene per fornire informazioni e chiarimenti al fine di facilitare l'esame dell'argomento in discussione.
2. Nel corso della seduta, il Segretario Generale, coadiuva il Presidente ai fini del regolare svolgimento di essa, provvede all'appello nominale, accerta il risultato delle votazioni e interviene, se richiesto, per esprimere parere di legittimità sugli emendamenti presentati nel corso della discussione e su proposte di deliberazioni sottoposte al Consiglio.

Art. 88

I verbali della seduta - Redazione e firma

1. I verbali delle sedute documentano l'andamento delle stesse.
2. Sono redatti dal Segretario Generale che si avvale della collaborazione del Vice Segretario Generale e dell'ausilio di dipendenti del competente Ufficio Atti Consiglio.
3. Sono firmati dal Presidente, dal Segretario Generale e dal funzionario che ne ha curato la redazione.

Art. 89

Contenuto dei verbali

1. I processi verbali delle sedute debbono indicare i punti principali della discussione. In particolare ogni singolo verbale dovrà contenere i seguenti elementi:
 - a. se il Consiglio fu riunito in sessione ordinaria o straordinaria, ed in quest'ultimo caso se la convocazione avvenne su richiesta del Sindaco o per domanda di un quinto dei consiglieri o su ordinaria determinazione della conferenza dei capi gruppo consiliari.
 - b. giorno, ora, mese anno e luogo della riunione;
 - c. l'ordine del giorno che il Consiglio è chiamato a deliberare;
 - d. l'attestazione che la convocazione fu fatta dal Presidente con avvisi scritti e consegnati al

Art. 79

La partecipazione del Segretario alla seduta

1. Il Segretario Generale partecipa alle sedute del Consiglio e, se richiesto, nell'esercizio delle sue funzioni, interviene per fornire informazioni e chiarimenti al fine di facilitare l'esame dell'argomento in discussione.
2. Nel corso della seduta, il Segretario Generale, coadiuva il Presidente ai fini del regolare svolgimento di essa, provvede all'appello nominale, accerta il risultato delle votazioni.

Art. 81

I verbali della seduta - Redazione e firma

1. I verbali delle sedute documentano l'andamento delle stesse.
2. Sono redatti dal Segretario Generale che si avvale della collaborazione del Vice Segretario Generale e dell'ausilio di dipendenti del competente Ufficio Atti Consiglio.
3. Sono firmati dal Presidente, dal Segretario Generale e dal Consigliere Anziano.

Art. 82

Contenuto dei verbali

1. I processi verbali delle sedute debbono indicare i punti principali della discussione. In particolare ogni singolo verbale dovrà contenere i seguenti elementi:
 - a. se il Consiglio fu riunito in sessione ordinaria o straordinaria, ed in quest'ultimo caso se la convocazione avvenne su richiesta del Sindaco o per domanda di un quinto dei consiglieri o su ordinaria determinazione della conferenza dei capi gruppo consiliari.
 - b. giorno, ora, mese anno e luogo della riunione;
 - c. l'ordine del giorno che il Consiglio è chiamato a deliberare;
 - d. l'attestazione che la convocazione fu fatta dal Presidente con avvisi scritti e consegnati al



Presidente con avvisi scritti e consegnati al domicilio dei consiglieri; e. se la seduta fu pubblica o segreta; f. i nomi dei consiglieri presenti e di quelli assenti e, per questi ultimi, l'indicazione se l'assenza fu giustificata; g. la qualifica ed il nome di chi assume la presidenza; h. l'indicazione di chi funge da segretario; i. sinteticamente i punti principali della discussione; j. sistema di votazione adottato; k. numero dei votanti ed il numero dei voti pro o contro ogni proposta, indicando il nome dei consiglieri che votano contro; l. i nomi dei consiglieri che sui singoli oggetti si sono astenuti e di quelli che per legge devono astenersi, poiché interessati nella deliberazione; m. per le deliberazioni concernenti persone, l'indicazione che si è proceduto a scrutinio segreto; n. per le questioni concernenti persone, l'indicazione che si è proceduto alla votazione mediante scrutinio segreto ed in seduta segreta; o. nome ed il cognome degli scrutatori; p. la proclamazione del risultato delle votazioni fatte dal Presidente; q. se trattasi di deliberazioni importanti modificazioni o revoche di deliberazioni esecutive, la menzione chiara ed esplicita delle revoche o modificazioni; r. l'indicazione della eventuale sospensione o scioglimento della seduta per motivi d'ordine; s. l'attestazione della lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; t. la firma del Presidente, del Segretario Generale e del funzionario che ha redatto l'atto. 2. Le dichiarazioni dei consiglieri saranno riportate integralmente ad espressa richiesta dei medesimi, ma in tal caso dovranno essere dettate o ne dovrà essere consegnato il testo.	domicilio dei consiglieri; e. se la seduta fu pubblica o segreta; f. i nomi dei consiglieri presenti e di quelli assenti e, per questi ultimi, l'indicazione se l'assenza fu giustificata; g. la qualifica ed il nome di chi assume la presidenza; h. l'indicazione di chi funge da segretario; i. sinteticamente i punti principali della discussione; j. sistema di votazione adottato; k. numero dei votanti ed il numero dei voti pro o contro ogni proposta, indicando il nome dei consiglieri che votano contro; l. i nomi dei consiglieri che sui singoli oggetti si sono astenuti e di quelli che per legge devono astenersi, poiché interessati nella deliberazione; m. per le deliberazioni concernenti persone, l'indicazione che si è proceduto a scrutinio segreto; n. per le questioni concernenti persone, l'indicazione che si è proceduto alla votazione mediante scrutinio segreto ed in seduta segreta; o. nome ed il cognome degli scrutatori; p. la proclamazione del risultato delle votazioni fatte dal Presidente; q. se trattasi di deliberazioni importanti modificazioni o revoche di deliberazioni esecutive, la menzione chiara ed esplicita delle revoche o modificazioni; r. l'indicazione della eventuale sospensione o scioglimento della seduta per motivi d'ordine; s. la firma del Presidente, del Segretario Generale e del Consigliere Anziano. 2. Le dichiarazioni dei consiglieri saranno riportate integralmente ad espressa richiesta dei medesimi, ma in tal caso dovranno essere dettate o ne dovrà essere consegnato il testo.
--	---

Art. 90
Lettura verbali

1. Del verbale di ogni seduta si darà lettura nella riunione immediatamente successiva del Consiglio e, comunque, ove dovessero verificarsi concreti impedimenti tecnici, organizzativi o procedurali, non oltre il 90° giorno dalla seduta

Art. 90
Lettura verbali

abrogato



stessa.

Art. 91

Verbale - deposito - rettifiche – approvazione

1. Il Segretario Generale, appena redatti i processi verbali, ne trasmette copia cartacea, ovvero, se richiesto, su supporto magnetico o digitale, ai capi gruppo consiliari e contestualmente li deposita presso la segreteria per la visione da parte dei Consiglieri comunali.
2. All'inizio della riunione il Presidente chiede al Consiglio se vi siano osservazioni sul verbale depositato. Se nessuno si pronuncia, il verbale si intende approvato all'unanimità.
3. Quando un Consigliere lo richiede, il Segretario Generale provvede alla lettura della parte del verbale sulla quale lo stesso intende richiedere modifiche o integrazioni. Tali richieste devono essere effettuate proponendo, per iscritto, quanto si intende cancellare o inserire nel verbale.
4. Nel formulare le proposte di rettifica non è ammesso rientrare in alcun modo nella discussione sul merito dell'argomento. Il Presidente interella il Consiglio per sapere se vi siano opposizioni alla rettifica proposta. Se nessuno chiede di intervenire, la proposta si intende approvata. Se vengono manifestate contrarietà possono parlare un Consigliere a favore e uno contro la proposta, ciascuno per non più di cinque minuti. Dopo tali interventi il Presidente pone in votazione la proposta di rettifica.
5. Delle proposte di rettifica approvate si prende atto nel verbale della seduta in corso e della modifica si fa richiamo, mediante annotazione a margine o in calce, nel verbale della seduta cui si riferisce la rettifica. Tali annotazioni sono autenticate dalla firma del Segretario generale e portano l'indicazione della data della seduta nella quale le proposte di rettifica sono state approvate.
6. I registri dei processi verbali delle sedute del Consiglio sono depositati nell'archivio comunale a cura del Segretario Generale.
7. Il rilascio di copie, estratti e certificazioni desunti dai predetti registri appartiene alla competenza del Segretario Generale.

Art. 83

Verbale - deposito - rettifiche – approvazione

1. Il Segretario Generale, appena redatti i processi verbali, ne trasmette copia cartacea, ovvero, se richiesto, su supporto magnetico o digitale, ai capi gruppo consiliari e contestualmente li deposita presso la segreteria per la visione da parte dei Consiglieri comunali.
2. All'inizio della riunione il Presidente chiede al Consiglio se vi siano osservazioni sul verbale depositato. Se nessuno si pronuncia, il verbale si intende approvato all'unanimità.
3. Quando un Consigliere lo richiede, il Segretario Generale provvede alla lettura della parte del verbale sulla quale lo stesso intende richiedere modifiche o integrazioni. Tali richieste devono essere effettuate proponendo, per iscritto, quanto si intende cancellare o inserire nel verbale.
4. Nel formulare le proposte di rettifica non è ammesso rientrare in alcun modo nella discussione sul merito dell'argomento. Il Presidente interella il Consiglio per sapere se vi siano opposizioni alla rettifica proposta. Se nessuno chiede di intervenire, la proposta si intende approvata. Se vengono manifestate contrarietà possono parlare un Consigliere a favore e uno contro la proposta, ciascuno per non più di cinque minuti. Dopo tali interventi il Presidente pone in votazione la proposta di rettifica.
5. Delle proposte di rettifica approvate si prende atto nel verbale della seduta in corso e della modifica si fa richiamo, mediante annotazione a margine o in calce, nel verbale della seduta cui si riferisce la rettifica. Tali annotazioni sono autenticate dalla firma del Segretario generale e portano l'indicazione della data della seduta nella quale le proposte di rettifica sono state approvate.



Art. 93
Nastro magnetico

1. Il nastro magnetico o altro supporto informatico con la registrazione fonica delle sedute consiliari potrà essere distrutto o riutilizzato solo dopo che siano trascorsi dieci anni dal giorno della lettura dei verbali da parte del Consiglio comunale.
2. Copia del nastro può essere rilasciata al Consigliere richiedente.

abrogato

Art. 93
Nastro magnetico

abrogato

PARTE IV

**ESERCIZIO DELLE
FUNZIONI DI**

**INDIRIZZO E DI
CONTROLLO**

**POLITICO
AMMINISTRATIVO**

CAPO I

**FUNZIONI DI INDIRIZZO POLITICO-
AMMINISTRATIVO**

Art. 94
Criteri e modalità

1. Il Consiglio comunale definisce i propri indirizzi politico-amministrativi, secondo i principi affermati dallo Statuto e dalle leggi vigenti.

abrogato

CAPO II

PARTE IV

**ESERCIZIO DELLE
FUNZIONI DI**

**INDIRIZZO E DI
CONTROLLO**

**POLITICO
AMMINISTRATIVO**

CAPO I

**FUNZIONI DI INDIRIZZO POLITICO-
AMMINISTRATIVO**

Art. 94
Criteri e modalità

abrogato

FUNZIONI DI CONTROLLO POLITICO-AMMINISTRATIVO

Art. 95

Criteri e modalità

1. Il Consiglio esercita le funzioni di indirizzo e di controllo politico - amministrativo con le modalità stabilite dallo Statuto e dal regolamento di contabilità.

2. Dal momento in cui sarà attivato il sistema di controllo interno della gestione, l'ufficio competente inoltrerà al Sindaco, al Presidente, alla Commissione consiliare competente, alla Giunta e al Collegio dei Revisori dei conti, tutti gli elementi di valutazione sullo stato della gestione corrente e sull'attuazione dei programmi di investimento e in particolare gli indicatori di breve, medio e lungo periodo, per la verifica e il confronto dei risultati. Il Sindaco riferisce al Consiglio, con proprie relazioni, la cui periodicità è stabilita dal regolamento di contabilità, le proprie valutazioni e rende noti i provvedimenti adottati.

3. Il Collegio dei Revisori dei Conti adempie alle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e collabora con il Consiglio nella sua funzione di controllo:

- segnalando al Consiglio, in occasione della presentazione del bilancio di previsione, i contenuti dello stesso meritevoli di particolare esame;
- segnalando aspetti e situazioni della gestione economico - finanziaria corrente capaci di incidere negativamente sul risultato della gestione;
- sottponendo le proprie valutazioni sui risultati del controllo economico della gestione e formulando in base ad essi eventuali proposte;
- sottponendo i risultati dell'attività di revisione esercitata sulle istituzioni comunali;
- partecipando collegialmente, con funzioni di relazione e consultive, alle sedute del Consiglio relative all'approvazione del bilancio e del conto consuntivo e, nella persona del Presidente, tutte le volte che lo stesso sarà invitato, per riferire o dare pareri su particolari argomenti.

4. Il controllo politico - amministrativo sulla gestione delle aziende speciali ed altri organismi ai quali il Comune partecipa finanziariamente è

CAPO II

FUNZIONI DI CONTROLLO POLITICO-AMMINISTRATIVO

Art. 95

Criteri e modalità

abrogato

esercitato dal Consiglio, a mezzo del Sindaco, attraverso le relazioni dei rappresentanti nominati dal Sindaco negli organi che amministrano gli enti suddetti, nonché in occasione dell'esame degli atti fondamentali, come tali definiti per legge.

5. Nell'esercizio delle funzioni di controllo politico-amministrativo il Consiglio si avvale delle commissioni consiliari permanenti, attribuendo alle stesse compiti ed incarichi nell'ambito delle materie alle stesse assegnate. Le Commissioni esercitano le funzioni suddette con tutti i poteri spettanti al Consiglio, al quale riferiscono sull'esito dell'attività effettuata.

Art. 96
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo che sarà divenuta esecutiva la deliberazione con la quale è stato approvato e attuato quanto previsto dal successivo comma.

Art. 96
Entrata in vigore

Abrogato

PARTE V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 97
Diffusione

1. Copia del presente regolamento è inviata ai Consiglieri comunali in carica.
2. Copie del regolamento devono essere depositate nella sala delle adunanze del Consiglio comunale, durante le riunioni, a disposizione dei Consiglieri.
3. Copia del regolamento è inviata ai Consiglieri neo-eletti, dopo la proclamazione dell'elezione.
4. Il Sindaco dispone l'invio di copia del regolamento agli organismi di partecipazione popolare, al Collegio dei Revisori dei Conti, al Difensore civico, agli enti, aziende, istituzioni,

PARTE V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 97
Diffusione

abrogato

società, consorzi dipendenti od ai quali il Comune partecipa.

Art.98
Norme transitorie

Le superiori modifiche al vigente regolamento, hanno effetto già nel corrente periodo di carica.

Art.98
Norme transitorie

abrogato

